



DECRETO DEL DIRIGENTE DEL

SERVIZIO AGRICOLTURAFORESTAZIONE E PESCA

N. 326/S10 DEL 27/10/2008

Oggetto: Reg. CE n. 1698/05 – Programma di Sviluppo Rurale 2007 – 2013. Bando Misura 1.2.3 Accrescimento del valore aggiunto dei prodotti agricoli e forestali - sottomisura a) Aumento del valore aggiunto dei prodotti agricoli.

**IL DIRIGENTE DEL
SERVIZIO AGRICOLTURAFORESTAZIONE E PESCA**

- . - . -

VISTO il documento istruttorio riportato in calce al presente decreto, dal quale si rileva la necessità di adottare il presente atto;

RITENUTO, per i motivi riportati nel predetto documento istruttorio e che vengono condivisi, di emanare il presente decreto;

VISTO l'articolo 16 bis della legge regionale 15 ottobre 2001, n. 20

- D E C R E T A -

- di approvare, in attuazione alla DGR 1384 del 13 ottobre 2008, il bando per la Misura 1.2.3. sottomisura a) "Aumento del valore aggiunto dei prodotti agricoli" del Programma di Sviluppo Rurale della Regione Marche, riportato in allegato A al presente decreto quale parte integrante e sostanziale;
- di stabilire il giorno 19 gennaio 2009 quale termine per la presentazione delle domande;
- di consentire il caricamento della domanda sul sistema SIAR a partire dal giorno 17 novembre 2008;
- che, ai sensi della richiamata DGR 1384/08, le risorse destinate alla Misura 1.2.3. Sottomisura a) "Aumento del valore aggiunto dei prodotti agricoli" sono pari a euro 5.000.000,00;
- di stabilire che, per quanto non specificato nel presente atto, si applicano le norme e disposizioni contenute nel Programma di Sviluppo Rurale 2007-2013 e le vigenti disposizioni comunitarie, nazionali e regionali;
- di precisare che gli indirizzi procedurali, definiti secondo quanto stabilito da AGEA OP, potranno essere successivamente modificati e/o integrati a fronte di nuove determinazioni dell'organismo pagatore;
- che la copertura finanziaria del presente atto è assicurata dalla quota FEASR, dalla quota dello Stato, oltre alla quota di cofinanziamento regionale garantita dalla disponibilità del capitolo 30906710 UPB3.09.06 del bilancio di previsione 2008;
- di confermare che, chi ha presentato, in base alla DGR 1052 dell'01-10-2007, domanda di pre-adesione, dichiarata ricevibile, dovrà, dopo la pubblicazione del bando, presentare la domanda di aiuto, nel rispetto dei termini e delle modalità previste dal bando stesso, allegando tutta la documentazione obbligatoria che non sia già in possesso degli uffici regionali; la mancata presentazione della domanda comporterà la decadenza della pre-adesione;



- di fare espressa riserva di modifica del presente bando aggiornandolo con le ulteriori misure attuative ed integrative da applicare in materia di riduzioni, esclusioni e sanzioni a carico di contributi pubblici previsti dal PSR;
- di dare la massima diffusione al presente atto attraverso la pubblicazione sul BUR Marche ai sensi della L.R. n.17/03, nonché sul sito regionale www.agri.marche.it, e attraverso le Strutture Decentrate Agricoltura, le Organizzazioni Professionali, i Centri di Assistenza Agricola Autorizzati (CAA), gli ordini e i collegi professionali convenzionati.

Luogo di emissione, Ancona

IL DIRIGENTE
Avv. Cristina Martellini

- DOCUMENTO ISTRUTTORIO -

Normativa e atti di riferimento

- Regolamento (CE) n. 1290/2005 del Consiglio sul finanziamento della politica agricola comune che istituisce fra l'altro il "FEASR" per il finanziamento delle misure di sviluppo rurale e contestualmente abroga il regolamento n. 25, il regolamento (CE) n. 723/97 e il regolamento (CE) n. 1258/1999;
- Decisione del Consiglio dell'Unione Europea (2006/144/CEE) del 20 febbraio 2006 con la quale sono stati adottati "Gli orientamenti strategici comunitari per lo sviluppo rurale (periodo programmazione 2007/2013)";
- Regolamento (CE) n. 1975/2006 della Commissione del 7 dicembre 2006 che stabilisce modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio per quanto riguarda l'attuazione delle procedure di controllo e della condizionalità per le misure di sostegno dello sviluppo rurale;
- Piano Strategico Nazionale per lo Sviluppo Rurale 2007-2013, approvato dalla Conferenza Stato-Regioni il 31 ottobre 2006, notificato alla Commissione Europea e dichiarato ricevibile con nota dell'11/01/2007;
- Reg. (CE) n. 1698/05 del Consiglio, del 20/09/2005, relativo al sostegno allo Sviluppo Rurale da parte del Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale (FEASR);
- Regolamento (CE)885/2006, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1290/2005 del Consiglio per quanto riguarda il riconoscimento degli organismi pagatori e di altri organismi e la liquidazione dei conti del FEAGA e del FEASR;
- Regolamento (CE) N. 883/2006 della Commissione del 21 giugno 2006 recante modalità d'applicazione del regolamento (CE) n. 1290/2005 del Consiglio, per quanto riguarda la tenuta dei conti degli organismi pagatori, le dichiarazioni delle spese e delle entrate e le condizioni di rimborso delle spese nell'ambito del FEAGA e del FEASR;
- Reg. (CE) n. 1974/06 della Commissione, del 15/12/2006, recante disposizioni di applicazione del Reg. (CE) n. 1698/05, che abroga il precedente Reg. (CE) 817/04, che rimane comunque applicabile alle Azioni approvate dalla Commissione anteriormente al 1 gennaio 2007;
- Deliberazione Amministrativa del Consiglio Regionale n. 50 del 17 aprile 2007, che approva il Programma di Sviluppo Rurale della Regione Marche per il periodo 2007/2013 attuativo del citato Reg. (CE) n. 1698/2005;
- D.A. 100/29-07-2008 del Consiglio Regionale concernente modifiche "Programma di sviluppo rurale della regione Marche in attuazione del Reg. CE n. 1698 del Consiglio del 20 settembre 2005";



- D.G.R. 773 del 11-06-2008 Manuale delle procedure dell'Autorità di Gestione del PSR 2007-13;
- D.G.R. 1383 del 13/10/2008 di approvazione delle disposizioni attuative delle misure 123a e 311b del Piano d'azione regionale bieticolo saccarifero PABS;
- D.G.R. 1384 del 13/10/2008 di approvazione delle Disposizioni attuative della misura 123 a) ;
- D.G.R. 1042 del 30-07-2008 di approvazione delle Disposizioni attuative per il settore saccarifero.
- D.A. zucchero (101)- Programma Nazionale di Ristrutturazione del settore Bieticolo – Saccarifero. P.A.R. Reg. Ce 320/2006;
- Deliberazione di Giunta Regionale n. 1052 del 01/10/2007 che autorizza a presentare domande di pre – adesione alla misura 1.2.3 sottomisura a) del Programma di Sviluppo Rurale della Regione Marche per il periodo 2007/2013

Motivazioni ed esito dell'istruttoria

Il Regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio, del 20 settembre 2005, sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR), entrato in vigore dal 1° gennaio 2007, stabilisce le modalità di finanziamento da parte del FEASR delle iniziative assunte dagli Stati membri nel quadro di programmi di sviluppo rurale (PSR) per il periodo di programmazione 2007-2013.

Tra le norme comunitarie risultano fondamentali i regolamenti (CE) della Commissione n. 1974/2006 e n. 1975/2006 che disciplinano, rispettivamente, le disposizioni di applicazione del reg. 1698/05 sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR), e le modalità di applicazione del reg. 1698/05 per quanto riguarda l'attuazione delle procedure di controllo e della condizionalità.

Il PSR 2007/2013 della Regione Marche è stato approvato in via definitiva dal Consiglio regionale con Deliberazione Amministrativa n. 85 del 17 marzo 2008, dopo la Decisione della Commissione Europea n. C(2008) 724 del 15/02/2008. Il Programma di Sviluppo Rurale contiene le strategie e le priorità di intervento regionali, gli obiettivi specifici a cui queste si ricollegano, il Piano finanziario e la descrizione delle Misure e delle sottomisure prescelte per attuare la strategia di intervento.

Il PSR 2007-2013 stabilisce, in attuazione di quanto disposto con l'articolo 20-27. del reg. (CE) n. 1698/2005, la concessione di aiuti per le azioni comprese nella misura 1.2.3 Accrescimento del valore aggiunto dei prodotti agricoli e forestali, sottomisura a) aumento del valore aggiunto dei prodotti agricoli ed il Piano finanziario contenuto nel cap. 6 relativo alla "Pianificazione Finanziaria" prevede per essa l'importo di euro 28.850.000 di spesa pubblica totale.

Le disposizioni attuative delle Misure 111a) - e 1.2.3 a), adottate con delibera n. 1384 del 13/10/2008, contengono la ripartizione delle risorse finanziarie per le annualità 2008 e per le filiere attivabili con la misura 1.2.3a) . La dotazione finanziaria fissata per l'anno 2008 per la Misura 1.2.3 a). è pari ad euro 5.000.000.

Il Dirigente del Servizio Agricoltura, Forestazione e Pesca, individuato dal PSR, ai sensi dell'art. 74 del Reg. CE 1698/05, quale Autorità di Gestione del Programma è responsabile, in base all'art. 75 del medesimo Regolamento, dell'attuazione del PSR ed è stato incaricato, con la delibera sopra indicata, di adottare i relativi bandi.

Le strutture competenti della Regione Marche hanno predisposto il bando contenuto in allegato nel presente decreto i cui contenuti sono stati discussi con i componenti del Tavolo tecnico istituito ai sensi della DGR 585 del 15/05/2006, in diversi incontri. La stesura definitiva ha tenuto conto delle osservazioni formulate dalle parti.

Per quanto riguarda il termine per la presentazione delle domande, si stabilisce la data del 19 gennaio 2009 come termine ultimo per la presentazione delle domande a valere sul bando allegato al presente decreto con la possibilità di inserire le domande nel Sistema Informativo Agricolo Regionale (SIAR), dal 17 novembre 2008.



Successivamente al 19 gennaio 2009 si procederà alla definizione dei procedimenti istruttori per la ricevibilità e l'ammissibilità delle domande di aiuto pervenute e sarà predisposta la graduatoria di ammissibilità, ed individuate le operazioni da finanziare.

Le risorse finanziarie disponibili determinate per bando e per misura sono assegnate ai progetti dichiarati ammissibili a finanziamento nell'ordine di graduatoria fino al completo esaurimento delle stesse. Le risorse liberatesi dopo la prima assegnazione per effetto di rinunce o di revoche, salvo diversa disposizione dell'Autorità di Gestione, vengono destinate ad aumentare la dotazione finanziaria del bando successivo.

Proposta

Per le motivazioni esposte si propone l'adozione del presente decreto avente per oggetto: "Reg. CE n. 1698/05 – Programma di Sviluppo Rurale 2007 – 2013. Bando Misura 1.2.3 Accrescimento del valore aggiunto dei prodotti agricoli e forestali - sottomisura a) Aumento del valore aggiunto dei prodotti agricoli"

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Dott. Francesco Pettinari



REGIONE MARCHE
GIUNTA REGIONALE

Luogo di emissione:

??

Numero: 326/S0

Data: 27/10/2008

Pag.

- ALLEGATI -

Allegato A



REGIONE MARCHE

Programma di Sviluppo Rurale 2007 – 2013
REG. (CE) N. 1698/05

BANDO di ATTUAZIONE

Misura 1.2.3

Accrescimento del valore aggiunto dei prodotti agricoli e forestali – sottomisura a)
Aumento del valore aggiunto dei prodotti agricoli



INDICE

- 1. PREMESSA**
- 2. OBIETTIVI**
- 3. RIFERIMENTI NORMATIVI**
- 4. BENEFICIARI**
 - 4.1 CONDIZIONI DI ESCLUSIONE RELATIVE AI RICHIEDENTI**
- 5 TIPOLOGIE DI INTERVENTO**
- 6. ESCLUSIONI DAL FINANZIAMENTO**
- 7. INIZIO DEGLI INTERVENTI E CERTIFICAZIONE DELLA SPESA**
 - 7. 1 DATA DI INIZIO DEGLI INTERVENTI**
 - 7. 2 CERTIFICAZIONE DELLA SPESA**
- 8. ENTITA' DEGLI AIUTI**
 - 8.1 SPESA MINIMA DEGLI INVESTIMENTI**
 - 8.2 MASSIMALE DI INVESTIMENTO GLOBALE SOVVENZIONABILE**
 - 8.3 CUMULABILITA' DEGLI AIUTI**
 - 8.4 INTENSITA' MASSIMA DELL'AIUTO**
 - 8.5 DOTAZIONE FINANZIARIA**
 - 8.6 RISERVA DI FONDI**
- 9. CONDIZIONI DI AMMISSIBILITA'**
 - 9.1 IMPIANTI TECNOLOGICI PER LA PRODUZIONE DI ENERGIE DERIVANTI DA FONTI RINNOVABILI**
 - 9.2 INVESTIMENTI FINALIZZATI ALLA SICUREZZA SUL POSTO DI LAVORO**
 - 9.3 INVESTIMENTI FINALIZZATI ALLA SOSTENIBILITÀ AMBIENTALE**
 - 9.4 DIMOSTRAZIONE DI NON INCLUSIONE TRA LE IMPRESE IN DIFFICOLTÀ ECONOMICA**
- 10. PARAMETRI TECNICI**
 - 10. 1 CONTENUTI ESSENZIALI DEL CONTRATTO TIPO**
 - 10. 2 PROCEDURA**
- 11. PARAMETRI ECONOMICI**
- 12. AMMISSIBILITA', LIMITI E DIVIETI DEI SETTORI SPECIFICI**
 - 12. 1 CONDIZIONI GENERALI DI AMMISSIBILITA'**
- 13. ZONIZZAZIONE**
- 14. PROCEDURE DI SELEZIONE DELLE DOMANDE**
 - 14.1 CRITERI DI PRIORITA' PER LA SELEZIONE DEI PROGETTI**
 - 14.2 FORMAZIONE DELLA GRADUATORIA**
- 15. PROCEDURE DI ATTUAZIONE PER LA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE**
 - 15.1 MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE**
 - 15.2 TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE**
 - 15.3 CONFERMA DI DOMANDE IN GRADUATORIE PRECEDENTI, MA NON FINANZIATE PER CARENZA DI RISORSE**
- 16. DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE ALLA DOMANDA**
 - 16.1 VERIFICA DELLA RICEVIBILITÀ DELLA DOMANDA**
 - 16.2 DOCUMENTAZIONE OBBLIGATORIA O NECESSARIA**
- 17. ISTRUTTORIA DELLE DOMANDE DI AIUTO**
- 18. TEMPI DI REALIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI**
- 19. PROROGHE**
- 20. EROGAZIONE DEGLI AIUTI**
 - 20.1 ANTICIPO**
 - 20.2 STATO AVANZAMENTO LAVORI (SAL)**
 - 20.3 SALDO FINALE**
- 21. CONTROLLI AMMINISTRATIVI E TECNICI PER L'ACCERTAMENTO DEI LAVORI**
- 22. VARIANTI ED ADEGUAMENTI TECNICI AL PROGRAMMA DI INVESTIMENTI**
- 23. OBBLIGHI DEI BENEFICIARI**
- 24. CONTROLLI - DECADENZA DELL'AIUTO, RIDUZIONI, ESCLUSIONI E SANZIONI**
- 25. TUTELA DEI DIRITTI DEL RICHIEDENTE**
- 26. INFORMATIVA AI SENSI DELL'ART. 12 DELLA LEGGE 31/12/1996 N. 675 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI**



ED INTEGRAZIONI

1. PREMESSA

Gli interventi della presente misura sono finalizzati a migliorare la competitività delle imprese del settore agroalimentare regionale garantendo nel contempo un beneficio per le aziende agricole regionali, nonché salvaguardando in massima misura sia l'ambiente che la sicurezza dei luoghi di lavoro favorendo, in particolare, lo sviluppo di nuovi prodotti e l'introduzione di tecnologie innovative.

2. OBIETTIVI

La misura prevede la concessione di aiuti in conto capitale, destinati alla realizzazione di investimenti strutturali, finalizzati all'aumento del valore aggiunto di prodotti agricoli primari, con particolare attenzione alla ricaduta sui produttori agricoli di base, nell'ambito dei seguenti obiettivi specifici:

- valorizzare le produzioni di qualità regionali certificate, favorendo il legame delle produzioni con il territorio, le tradizioni, le tipicità locali;
- migliorare l'efficienza produttiva attraverso la riduzione dei costi di produzione compreso il risparmio energetico ed idrico;
- aumentare il reddito delle imprese agroalimentari con ricaduta sulle aziende agricole, attraverso l'acquisizione di nuove quote di valore aggiunto con azioni di aggregazione di filiera;
- migliorare il rendimento economico globale delle imprese agroalimentari con l'introduzione di nuove tecnologie e/o di innovazioni di prodotto e di processo;
- promuovere il raggiungimento di migliori prestazioni dal punto di vista dell'ambiente, nonché della sicurezza sul lavoro e dell'igiene e benessere degli animali;

3. RIFERIMENTI NORMATIVI

- Regolamento (CE) n. 1290/2005 del Consiglio sul finanziamento della politica agricola comune che istituisce fra l'altro il "FEASR" per il finanziamento delle misure di sviluppo rurale e contestualmente abroga il regolamento n. 25, il regolamento (CE) n. 723/97 e il regolamento (CE) n. 1258/1999;
- Decisione del Consiglio dell'Unione Europea (2006/144/CEE) del 20 febbraio 2006 con la quale sono stati adottati "Gli orientamenti strategici comunitari per lo sviluppo rurale (periodo programmazione 2007/2013)";
- Regolamento (CE) n. 1975/2006 della Commissione del 7 dicembre 2006 che stabilisce modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio per quanto riguarda l'attuazione delle procedure di controllo e della condizionalità per le misure di sostegno dello sviluppo rurale;
- Piano Strategico Nazionale per lo Sviluppo Rurale 2007-2013, approvato dalla Conferenza Stato-Regioni il 31 ottobre 2006, notificato alla Commissione Europea e dichiarato ricevibile con nota dell'11/01/2007;
- Reg. (CE) n. 1698/05 del Consiglio, del 20/09/2005, relativo al sostegno allo Sviluppo Rurale da



parte del Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale (FEASR);

- Regolamento (CE)885/2006, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1290/2005 del Consiglio per quanto riguarda il riconoscimento degli organismi pagatori e di altri organismi e la liquidazione dei conti del FEAGA e del FEASR;
- Regolamento (CE) N. 883/2006 della Commissione del 21 giugno 2006 recante modalità d'applicazione del regolamento (CE) n. 1290/2005 del Consiglio, per quanto riguarda la tenuta dei conti degli organismi pagatori, le dichiarazioni delle spese e delle entrate e le condizioni di rimborso delle spese nell'ambito del FEAGA e del FEASR;
- Reg. (CE) n. 1974/06 della Commissione, del 15/12/2006, recante disposizioni di applicazione del Reg. (CE) n. 1698/05, che abroga il precedente Reg. (CE) 817/04, che rimane comunque applicabile alle Azioni approvate dalla Commissione anteriormente al 1 gennaio 2007;
- Deliberazione Amministrativa del Consiglio Regionale n. 50 del 17 aprile 2007, che approva il Programma di Sviluppo Rurale della Regione Marche per il periodo 2007/2013 attuativo del citato Reg. (CE) n. 1698/2005;
- D.A. 100/29-07-2008 del Consiglio Regionale concernente modifiche "Programma di sviluppo rurale della regione Marche in attuazione del Reg. CE n. 1698 del Consiglio del 20 settembre 2005";
- D.G.R. 773 del 11-06-2008 Manuale delle procedure dell'Autorità di Gestione del PSR 2007-13;
- D.G.R. 1383 del 13/10/2008 di approvazione delle disposizioni attuative delle misure 123a e 311b del Piano d'azione regionale bieticolo saccarifero PABS;
- D.G.R. 1384 del 13/10/2008 di approvazione delle Disposizioni attuative della misura 123 a) ;
- D.G.R. 1042 del 30-07-2008 di approvazione delle Disposizioni attuative per il settore saccarifero.
- D.A. zucchero (101)- Programma Nazionale di Ristrutturazione del settore Bieticolo – Saccarifero. P.A.R. Reg. Ce 320/2006;
- Deliberazione di Giunta Regionale n. 1052 del 01/10/2007 che autorizza a presentare domande di pre – adesione alla misura 1.2.3 sottomisura a) del Programma di Sviluppo Rurale della Regione Marche per il periodo 2007/2013;

BENEFICIARI

L'aiuto viene accordato alle imprese:

- ◆ che svolgono attività di trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli di cui all'Allegato I del Trattato, sia come materia prima che come prodotto ottenuto dalla trasformazione, esclusi i prodotti della pesca;
- ◆ che sostengono l'onere finanziario delle iniziative e che risultino in regolarità contributiva e in possesso di una posizione aperta presso Agea debitamente validata (fascicolo aziendale) incluse in una delle categorie di imprese specificate nell'art. 2 della Raccomandazione 2003/361/CE della Commissione;
- ◆ che realizzino interventi riconducibili ai seguenti settori: vitivinicolo, olivicolo, carni bovine, carni suine, avicolo (carne e uova), latte e prodotti lattiero – caseari, carni ovine.



I soggetti richiedenti devono inoltre essere in possesso delle strutture su cui si intendono realizzare gli interventi oggetto della domanda di aiuto, potendo far valere un titolo di proprietà o di affitto, per un periodo di tempo non inferiore al periodo di vincolo a cui il bene oggetto di finanziamento viene assoggettato.

4.1 CONDIZIONI DI ESCLUSIONE RELATIVE AI RICHIEDENTI

- A. Il sostegno non può essere concesso ad imprese in difficoltà ai sensi degli orientamenti comunitari sugli aiuti di stato per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese in difficoltà; in particolare, sono esclusi i soggetti in stato di fallimento, liquidazione, concordato preventivo o amministrazione controllata o per i quali siano in corso procedimenti che possano determinare una delle situazioni suddette. Per la dimostrazione della non inclusione tra le imprese in difficoltà economica, si deve procedere secondo quanto previsto al punto 9.4 del presente bando.
- B. In applicazione dell'articolo 26 del regolamento n. 1975/2006 (affidabilità del soggetto beneficiario), sono considerate irricevibili le domande di aiuto presentate da soggetti ritenuti inaffidabili. Sono inaffidabili i soggetti per i quali, nel precedente periodo di programmazione (PSR 2000/2006) o nell'attuale (PSR 2007/2013), è stata avviata e conclusa una procedura di decadenza totale con relativa revoca degli aiuti con recupero di indebiti percepiti, senza che sia intervenuta la restituzione degli stessi, relativamente ad operazione cofinanziate nell'ambito dei suddetti programmi di sviluppo rurale. A tale proposito l'A. d. G. curerà la predisposizione di apposita banca dati con i nominativi dei soggetti inaffidabili. Non si considera inaffidabile il soggetto per il quale la procedura di revoca è stata avviata a seguito di rinuncia all'aiuto per cause di forza maggiore così come specificate nelle disposizioni attuative di cui alla DGR 1041/08.
- C. Investimenti proposti da imprese che non dimostrino di lavorare materie prime di provenienza extra-aziendale per almeno il 70% del totale delle materie prime lavorate.
- D. Investimenti proposti da imprese che occupano più di 750 persone e il cui fatturato annuo supera i 200 milioni di euro.
- E. Investimenti in aziende che non rispettano i requisiti minimi in materia di ambiente, igiene e benessere degli animali.

5. TIPOLOGIE D'INTERVENTO

Sono ammissibili all'aiuto, per la trasformazione e/o la commercializzazione, nonché per lo sviluppo di nuovi prodotti, processi e tecnologie, i seguenti investimenti materiali:

- a) ristrutturazione e/o realizzazione di strutture finalizzate alla trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli;
- b) acquisto di impianti e/o macchinari nuovi necessari alle operazioni di trasformazione e commercializzazione, compreso il software di gestione per gli impianti e per i personal computer aziendali;

Per progetti i cui costi materiali sopra indicati non superano l'importo di € 500.000,00, sono inoltre ammissibili i seguenti investimenti immateriali nel limite complessivo del 10% dei costi materiali di cui sopra e con le limitazioni specifiche riportate nella tabella seguente:



<i>Spese ammissibili</i>	<i>% massima ammissibile</i>
Spese tecniche progettuali per investimenti fissi	10 %
Spese tecniche progettuali relative a beni strumentali mobili	3 %
Spese per acquisto di brevetti e licenze	10%
TOTALE SPESE GENERALI	10%

per la parte eccedente l'importo di € 500.000,00, le spese tecniche progettuali sono ammissibili in misura pari al 60% di quanto stabilito nella tabella sopra riportata.

Ulteriori spese generali ammissibili sono quelle relative alle spese sostenute per polizze fidejussorie necessarie per acconti e per stati di avanzamento dei lavori. In ogni caso tutte le spese generali possono essere riconosciute fino ad un massimo del 10%, calcolato sull'importo dei lavori e degli acquisti al netto dell'IVA.

6. ESCLUSIONI DAL FINANZIAMENTO

Una domanda di aiuto presentata a valere sulla presente misura determina l'automatica esclusione di tipologie di interventi analoghi presenti in una domanda di aiuto individuale presentata a valere sui progetti di filiera di cui: a) progetto per filiere agroalimentari di qualità; b) progetto per filiere agroalimentari; c) progetto per filiere forestali; d) progetto per filiere energetiche e no-food. Tale motivo di esclusione viene meno dal momento di approvazione della graduatoria della presente misura o delle graduatorie dei progetti di filiera di cui sopra a cui concorrono i beneficiari in questione.

In ogni caso la data di presentazione delle domande escluse per le suddette ragioni è valida ai fini della data di ammissibilità delle spese di cui al successivo capitolo 7.

Sono inoltre esclusi i seguenti investimenti e spese:

- 1) investimenti che possono essere attuati dai beneficiari soci di Organizzazioni dei Produttori, riconosciute ai sensi del Regolamento (CE) 2200/1996 abrogato dal Reg.(CE) 1182/07, nell'ambito dei Programmi Operativi, come di seguito riportati:
 - per l'OCM ortofrutta e frutta a guscio: per le imprese di trasformazione e/o commercializzazione aderenti alle O.P., e/o che svolgono esse stesse ruolo di O.P., per investimenti di completamento e ammodernamento dei processi in atto e di costo totale inferiore a 500.000,00 euro
- 2) interventi sovvenzionabili in virtù delle Organizzazioni Comuni di Mercato di cui all'allegato 1 del Reg. (CE) 1974/06 così come riportati all'interno nella tabella settoriale di cui al capitolo 12 del presente bando;
- 3) investimenti effettuati allo scopo di ottemperare ai requisiti resi obbligatori da specifiche norme comunitarie;
- 4) investimenti destinati a semplice sostituzione di impianti ed attrezzature esistenti. In particolare, nel caso di fabbricati, impianti ed attrezzature esistenti, è considerato intervento di sostituzione quello che non risponde ad almeno uno dei seguenti obiettivi:
 - a. non riduce in modo significativo i costi di gestione;
 - b. non apporta consistenti vantaggi ambientali e di risparmio energetico;
 - c. non migliora in modo sostanziale il benessere degli animali o la sicurezza e le condizioni di lavoro.

Non sono considerati investimenti di sostituzione quelli che comportano il risparmio energetico,



la protezione dell'ambiente e la sicurezza sul lavoro di cui ai Cap. 9.1, 9.2, 9.3 del presente bando.

Non sono altresì considerati investimenti di sostituzione e sono quindi ammissibili a finanziamento, i seguenti interventi:

a) immobili

1. ricostruzione di fabbricato in sostituzione di fabbricato aziendale di almeno 30 anni di vita, a seguito della sua completa demolizione;
2. recupero o ristrutturazione di edifici per i quali le spese complessive dell'intervento di recupero siano superiori al 50% del valore stimato della nuova struttura edilizia;
3. lavori edili su fabbricati esistenti necessari e funzionali o finalizzati alla installazione di nuovi macchinari ammissibili a finanziamento;
4. lavori edili funzionali alla realizzazione e/o installazione di nuovi impianti tecnologici, strutture di servizio e dotazioni precedentemente non esistenti;
5. ampliamenti a nuovo delle strutture esistenti funzionali e coerenti alle attività produttive aziendali;
6. costruzione o ricostruzione o recupero o ristrutturazione di fabbricati che consentano un aumento di oltre il 25% della capacità di produzione, stoccaggio, trasformazione e lavorazione dei prodotti aziendali;
7. costruzione o ricostruzione o recupero o ristrutturazione di fabbricati che consentano la modifica sostanziale della natura della produzione, consistente in prodotti merceologicamente diversi da quelli ottenuti nella fase ante investimento;
8. investimenti che comportano il risparmio energetico, la protezione dell'ambiente, e la sicurezza del lavoro di cui ai capitoli 9.1 – 9.2 – 9.3 del presente bando.

b) dotazioni (macchine, attrezzature, impianti)

1. sostituzione di macchinari con altri nuovi o aggiornati, che aumentano la capacità di produzione del 25%, intesa come rendimento e/o quantità totali lavorate nel ciclo di trasformazione e commercializzazione cui l'investimento è funzionale;
 2. acquisto di una macchina o di un'attrezzatura di recente introduzione che ne sostituisce un'altra di pari funzioni con almeno 10 anni di età, con rottamazione di quest'ultima; per "recente introduzione" si intende la presenza della dotazione nel catalogo del fornitore da non più di tre anni (da attestarsi nel preventivo del fornitore);
 3. sostituzione di macchine e/o di attrezzature che consentono la modifica sostanziale della natura della produzione, consistente in prodotti merceologicamente diversi da quelli ottenuti nella fase ante investimento;
 4. sostituzione di macchine e/o di attrezzature che consentono di modificare sostanzialmente le tecnologie adottate, compresi i nuovi adattamenti o le dotazioni per la sicurezza sui luoghi di lavoro. Sono altresì ammessi gli investimenti che comportino un risparmio energetico o una riduzione delle emissioni nocive nell'atmosfera pari ad almeno il 15%;
 5. investimenti che comportano il risparmio energetico, la protezione dell'ambiente, e la sicurezza del lavoro di cui ai capitoli 9.1 – 9.2 – 9.3 del presente bando.
- 5) investimenti relativi alla trasformazione di prodotti non considerati nell'Allegato I al Trattato. Sono inoltre esclusi i prodotti della pesca e dell'acquacoltura;
- 6) interventi finalizzati alla lavorazione, trasformazione e commercializzazione di materie prime



- provenienti da coltivazioni o da allevamenti di organismi geneticamente modificati (OGM);
- 7) progetti che non offrono adeguate garanzie di cantierabilità come definita al punto c del Cap. 9 "Condizioni di ammissibilità";
 - 8) investimenti di importo inferiore ai 150.000,00 euro di spesa ammissibile;
 - 9) acquisto di stabili già esistenti e di impianti e macchinari usati;
 - 10) investimenti per abitazioni di servizio;
 - 11) investimenti per beni immateriali ad eccezione di quanto previsto nel cap. 5 Tipologie d'intervento;
 - 12) veicoli di qualsiasi tipo;
 - 13) investimenti che non garantiscono le condizioni di effetto incentivante dell'aiuto pubblico secondo quanto indicato al successivo paragrafo 7.1.;
 - 14) opere di manutenzione ordinaria, riparazione, ed opere provvisorie;
 - 15) macchine ed attrezzature la cui durata tecnica sia inferiore a quella del periodo vincolativo (vincolo di destinazione d'uso) tra cui barriques, bins, pallets, imballaggi e contenitori vari, teli di contenimento di granaglie, teli per coperture in genere ecc.;
 - 16) spese di noleggio ed oneri riconducibili a revisioni prezzi o addizionali per inflazione **oltre che le spese relative a beni che non trovano riscontro nel registro dei cespiti o nel libro inventari della impresa richiedente**. Non sono ammissibili le spese che aumentano in qualche modo i costi dell'opera senza aumentarne il valore, in particolare per i beni forniti dalle imprese esecutrici del progetto che non hanno le capacità di realizzarlo direttamente. Non sono ammissibili oneri relativi a trasporti, montaggi, vitto e alloggio del personale addetto al montaggio se non espressamente citati come voci di spesa nel capitolato di fornitura o preventivo. Sono inoltre esclusi i costi per gli interessi, le ammende, le garanzie, le spese bancarie, gli oneri finanziari su mutui e capitali di rischio, spese per atti notarili necessari alla trascrizione di vincoli ed altre spese legali, qualsiasi spesa derivante da acquisizione di beni mobili, anche a seguito di aste pubbliche;
 - 17) nel caso di investimenti finalizzati alla produzione di energia rinnovabile nell'azienda, sono esclusi gli investimenti per impianti le cui potenzialità produttive non siano proporzionate al fabbisogno energetico aziendale. In ogni caso, sono esclusi gli impianti la cui capacità produttiva massima superari 1 MW e tutti gli investimenti riconducibili alla produzione di energia eolica, idraulica, da biomasse e geotermica se finanziati con altre forme di aiuto pubblico;
 - 18) non sono ammissibili investimenti per la produzione di energia di tipo fotovoltaico;
 - 19) spese non riconducibili al prezzario regionale di riferimento;
 - 20) lavori in economia;
 - 21) spese e oneri amministrativi per autorizzazioni, concessioni, canoni di allacciamento e fornitura di energia elettrica, gas, acqua, telefono;
 - 22) spese per impianti ad energie rinnovabili finalizzati a soddisfare i fabbisogni energetici dei fabbricati adibiti ad uso abitativo;
 - 23) attrezzature e materiali d'uso corrente, di consumo o normalmente ammortizzabili in un anno;
 - 24) onorari professionali per i quali non sia chiaramente indicato nel documento contabile il riferimento ai lavori, alle opere e agli investimenti ammessi al finanziamento e per i quali l'impresa beneficiaria non sia in grado di giustificare le prestazioni professionali con la produzione di elaborati tecnici, perizie, relazioni, ecc.;
 - 25) onorari professionali per i quali non sia documentato, se dovuto, il versamento della ritenuta d'acconto;



- 26) spese generali relative agli investimenti immateriali;
- 27) imposta sul valore aggiunto (IVA), altre imposte, oneri e tasse;
- 28) spese relative ad investimenti realizzati con operazioni di locazione finanziaria (leasing);
- 29) spese relative ad investimenti in strutture, macchinari e attrezzature che sono riconducibili alla fase di produzione di prodotti agricoli e che pertanto non sono direttamente connessi all'attività di trasformazione e commercializzazione;
- 30) investimenti per i quali si sia proceduto al pagamento di somme, anche parziali, **effettuate a qualsiasi titolo**, prima della data di ricezione della domanda di aiuto ad esclusione di quanto previsto al capitolo 7.1. del presente bando e alle spese tecniche propedeutiche alla cantierabilità;
- 31) spese per opere non più ispezionabili, non corredate, in fase di richiesta di accertamento finale dei lavori, di opportuna ed esaustiva documentazione fotografica.

7. INIZIO DEGLI INTERVENTI E CERTIFICAZIONE DELLA SPESA

7.1 Data di inizio degli interventi

Al fine di salvaguardare l'effetto incentivante del contributo pubblico, sono considerate ammissibili a finanziamento le attività avviate e le spese sostenute dal beneficiario successivamente alla data di presentazione della domanda effettuata ai sensi del presente bando. E' fatta salva la spesa propedeutica alla presentazione della domanda stessa.

Per spesa propedeutica si intende esclusivamente:

- analisi di fattibilità dell'intervento e Business Plan;
- progettazione degli interventi proposti;

Per quanto riguarda l'acquisto di impianti, macchinari e attrezzature, la dimostrazione che gli acquisti sono stati effettuati successivamente alla data di presentazione della domanda, sarà fornita dalla data dei relativi documenti di trasporto (D.D.T) o fatture accompagnatorie. Sono esclusi dal finanziamento gli investimenti i cui contratti di fornitura e/o i pagamenti di relative caparre o anticipi, siano stati effettuati anteriormente alla data di presentazione della domanda.

Per le opere edili soggette a Permesso di costruire, la dimostrazione che le stesse sono iniziate successivamente alla presentazione della istanza, farà fede la data di comunicazione di inizio attività inoltrata presso gli uffici del Comune competente. Nel caso di opere soggette a DIA la data di effettivo inizio dei lavori deve rispettare i termini e le condizioni di cui agli art. 22 e 23 del D.P.R. n. 380/2001. Le domande ricevute in assenza di bando o successivamente alla scadenza prevista da un precedente bando sono automaticamente considerate irricevibili e quindi non valide ai fini dell'ammissibilità delle spese sostenute successivamente ad esse.

Per le imprese che hanno presentato una istanza ai sensi della DGR 1052 dell'01-10-2007 (Bando di pre-adesione alla misura 1.2.3. del PSR Marche), sarà riconosciuto il diritto alla retroattività della spesa per tutte le opere ed impianti descritti nel progetto di pre - adesione e solo per le quantità e per le tipologie in esso riportate. Tale diritto viene riconosciuto a decorrere dalla data di presentazione della domanda di pre-adesione presso le Strutture regionali competenti, e a condizione che le stesse siano state dichiarate ricevibili e che le spese proposte risultino ammissibili ai sensi del presente bando o del primo bando riservato agli interventi di filiera di cui al Cap. 5.3.1.2 del PSR Marche 2007 - 2013.

In ogni caso, successivamente alla pubblicazione del primo bando per tale misura, non possono più



essere presentate domande di pre-adesione.

Gli investimenti richiesti nella domanda di pre adesione dovranno essere confermati nell'istanza presentata ai sensi del presente bando secondo le procedure previste al seguente capitolo 15.1 "Modalità di presentazione della domanda" pena il mancato riconoscimento degli stessi.

I beneficiari, tuttavia, possono iniziare i lavori e/o acquistare le dotazioni anche prima della pubblicazione dell'ammissione a finanziamento della domanda di contributo (collocamento in posizione utile nella graduatoria unica regionale), in tal caso l'Amministrazione è sollevata da qualsiasi obbligo nei riguardi del beneficiario qualora la domanda non sia totalmente o parzialmente finanziata.

7.2 Certificazione della spesa

Tutti i pagamenti, pena la non ammissibilità della spesa, dovranno essere effettuati esclusivamente con "bonifico bancario o postale". In sede di rendicontazione finale si dovrà allegare la copia di ogni fattura e il documento di trasporto oltre alla copia del bonifico eseguito, prodotto dalla Banca o dalla Posta, con il riferimento alla fattura per la quale è stato disposto il pagamento.

8. ENTITÀ DEGLI AIUTI

8.1 Spesa minima degli investimenti

Saranno esclusi dagli aiuti i progetti che non raggiungono la soglia di 150.000,00 euro di spesa ammissibile.

8.2 Massimale di investimento globale sovvenzionabile

1. Il massimale di contributo pubblico concedibile per tutto il periodo di programmazione (2007 – 2013), è fissato in 3.000.000,00 di euro/impresa.
2. Ogni impresa può presentare un'unica domanda a valere sul presente bando.
3. Il massimale di investimento per progetto proposto per ogni impresa, non può superare il limite posto per la reintegrazione di cui al secondo paragrafo del Cap. 11 (sostenibilità economica).
4. Per le imprese di nuova costituzione il massimale di investimento ammissibile per progetto, non può superare i 3.000.000,00 euro e il contributo pubblico concedibile per tutto il periodo di programmazione è fissato entro i limiti stabiliti per l'intero periodo di cui al primo punto.

8.3 Cumulabilità degli aiuti

Gli aiuti di cui al presente bando non sono cumulabili con altri benefici pubblici di origine Comunitaria, Statale, Regionale, Locale, erogati a sostegno dei medesimi investimenti.

8.4 Intensità massima dell'aiuto

Sono concessi aiuti sotto forma di contributi in conto capitale per gli investimenti ritenuti ammissibili, fino ad un massimo del:

- a) 40% degli investimenti ammissibili realizzati da parte di micro, piccole e medie imprese, ai sensi della Raccomandazione 2003/361/CE della Commissione, aderenti ad Organizzazioni di Produttori riconosciute ai sensi della normativa vigente o che siano esse stesse Organizzazioni di Produttori;



- b) 30% degli investimenti ammissibili realizzati da parte di altre micro, piccole e medie imprese ai sensi della Raccomandazione 2003/361/CE della Commissione;
- c) 20% degli investimenti ammissibili realizzati da imprese diverse da quelle dei due trattini precedenti, che occupano meno di 750 persone o il cui fatturato annuo non supera i 200 milioni di euro, aderenti ad Organizzazioni di Produttori, riconosciute ai sensi della normativa vigente o che siano esse stesse Organizzazioni di Produttori;
- d) 15% degli investimenti ammissibili realizzati dalle restanti imprese, che occupano meno di 750 persone o il cui fatturato annuo non supera i 200 milioni di euro.

Le imprese di trasformazione e commercializzazione sono considerate esse stesse OP nel caso in cui siano partecipate per almeno il 90% del proprio capitale sociale da OP.

Le imprese di trasformazione e commercializzazione sono considerate aderenti alle OP nei seguenti casi:

- ◆ Produttori di materia prima soci di OP, ai quali la OP ha delegato la trasformazione e la commercializzazione del prodotto. In questo caso tutti gli investimenti proposti dall'impresa possono beneficiare del tasso massimo di aiuto di cui alle lettere a) e c).
- ◆ Imprese di trasformazione e commercializzazione che sono partecipate da OP per almeno il 25% del proprio capitale sociale e che hanno come fornitori una o più OP per oltre il 50% del prodotto totale lavorato. In questo caso tutti gli investimenti proposti dall'impresa possono beneficiare del tasso massimo di aiuto di cui alle lettere a) e c);
- ◆ Imprese di trasformazione e commercializzazione che sono partecipate da OP per almeno il 25% del proprio capitale sociale e che hanno come fornitori una o più OP per oltre il 50% del prodotto totale lavorato da una singola linea di lavorazione. In questo caso solo gli investimenti proposti dall'impresa per tale linea di lavorazione possono beneficiare del tasso massimo di aiuto di cui alle lettere a) e c), mentre gli eventuali restanti investimenti possono beneficiare del tasso ridotto di aiuto di cui alle lettere b) e d). In ogni caso nella medesima domanda di aiuto non possono essere previsti contemporaneamente investimenti che possono beneficiare del tasso massimo di aiuto di cui alle lettere a) e c) ed investimenti che possono beneficiare del tasso ridotto di aiuto di cui alle lettere b) e d).

8. 5 Dotazione finanziaria

In base a quanto disposto dalla D.G.R. 1384 del 13/10/2008 di approvazione delle disposizioni attuative del presente bando, la dotazione finanziaria dello stesso risulta pari ad € 5.000.000,00

8. 6 Riserva di fondi

Va precisato che il 10%, della dotazione finanziaria disponibile sarà cautelativamente riservata a copertura degli eventuali atti di autotutela che potrebbero scaturire nel caso di contenzioso a seguito di riesame delle domande con esito positivo per il richiedente.

Scaduti i termini, previsti per la procedura di riesame, la eventuale riserva di fondi non utilizzata



concorre alla formazione della dotazione finanziaria disponibile per i futuri bandi o scadenze successive secondo quanto stabilito dalle disposizioni attuative

9. CONDIZIONI DI AMMISSIBILITÀ

La concessione dei contributi è subordinata all'approvazione delle modifiche al Programma di Sviluppo Rurale 2007-2013, di cui alla Delibera Amministrativa n. 100 del 29.07.2008 del Consiglio regionale, da parte della Commissione Europea.

Le informazioni aziendali relative al possesso dei terreni, fabbricati, organizzazione del lavoro saranno desunte dal fascicolo aziendale AGEA aggiornato in tutte le sezioni e validato prima della presentazione della domanda di adesione al presente bando. Per quanto non estraibile in modalità automatica dai corrispondenti sistemi informativi che certificano il dato, il richiedente o l'eventuale soggetto da questi delegato per la presentazione della domanda, garantisce la corrispondenza tra quanto dichiarato in domanda con il dato reale memorizzato a quella data nella fonte ufficiale, pena la decadenza della domanda. In tal senso i soggetti legittimati dalla Regione Marche al caricamento dati sul sistema informativo regionale rispondono sotto il profilo amministrativo, civile e penale della regolarità e legittimità di tale operazione ai sensi delle specifiche convenzioni stipulate con l'Autorità di Gestione per l'attività in questione.

Le condizioni di seguito riportate, se non rispettate dal richiedente al momento della presentazione della domanda, determinano la non ammissibilità o la decadenza della stessa.

Per partecipare al presente bando le imprese, al momento della presentazione della domanda, devono rispettare le seguenti condizioni di accesso:

- a) Presentare, pena la non ammissibilità della domanda, un Piano aziendale per lo sviluppo dell'attività agroindustriale (Business plan) che dimostri la validità del progetto, valutando la convenienza economica e la fattibilità dell'investimento rispetto alla struttura economico-finanziaria aziendale, anche in termini di sostenibilità economica e finanziaria nel tempo. Il Piano di sviluppo dovrà inoltre dimostrare il miglioramento del rendimento globale dell'impresa, che si considera ottenuto qualora l'investimento proposto sottenda al raggiungimento di almeno uno dei seguenti obiettivi:
 - introduzione di nuove tecnologie;
 - introduzione di innovazione di processo;
 - incremento dell'utilizzo di fonti energetiche rinnovabili come specificato al **Cap. 9.1 Impianti tecnologici per la produzione di energie derivanti da fonti rinnovabili;**
 - miglioramento della sicurezza sul lavoro come specificato al **Cap. 9.2 Investimenti finalizzati alla sicurezza sul posto di lavoro;**
 - miglioramento della sostenibilità ambientale delle attività produttive aziendali come specificato al **Cap 9.3 Investimenti finalizzati alla sostenibilità ambientale;**
 - introduzione di sistemi volontari di certificazione di qualità.

Il miglioramento del rendimento globale dell'impresa di cui all'elenco precedente si intende raggiunto quando il costo complessivo degli investimenti è per oltre il 50% riferibile ad uno o più degli obiettivi in esso indicati e deve essere dimostrato nella relazione tecnica del progetto tramite una dettagliata descrizione sul collegamento esistente tra gli investimenti previsti ed almeno uno degli aspetti specifici sopra elencati.



Il Business Plan deve inoltre dimostrare la sostenibilità degli investimenti.

A tal fine, la sostenibilità dell'investimento si intende soddisfatta quando è verificata la condizione prevista dal successivo cap. 11 "Parametri economici".

Il fatturato pre - investimento riportato nel Business Plan, deve rappresentare la situazione dell'azienda desunta dall' ultimo bilancio depositato. Le imprese richiedenti, la cui attività non è inserita tra quelle che hanno l'obbligo di una contabilità ordinaria, possono essere ammesse solo se in grado di presentare un bilancio redatto da un professionista abilitato che attesti la corrispondenza dei dati contabili con la reale situazione economica e patrimoniale dell'impresa al fine di verificare il possesso dei parametri economici indicati al Cap. 11 del presente bando.

Per le imprese di nuova costituzione, intese come quelle che al momento della presentazione della domanda non hanno ancora un primo bilancio chiuso, non vale la condizione precedente e pertanto il Piano aziendale (Business plan) per lo sviluppo dell'attività agroindustriale dovrà riferirsi alla sola situazione post investimento.

- b) Dimostrare di non essere impresa in difficoltà, ai sensi degli orientamenti comunitari sugli aiuti di Stato per la ristrutturazione ed il salvataggio delle imprese in difficoltà, così come definite nella Comunicazione della Commissione 2004/C 244/02. Le imprese in difficoltà sono i soggetti in stato di fallimento, liquidazione, concordato preventivo o amministrazione controllata o per i quali siano in corso procedimenti che possano determinare una delle situazioni suddette. Tale dimostrazione deve essere fatta sulla base delle disposizioni previste al Cap 9.4 del presente bando.
- c) Dimostrare di avere un progetto immediatamente cantierabile alla data di presentazione della domanda di aiuto. Tale requisito viene dimostrato come indicato nel Cap. 9.5 del presente bando;
- d) essere in regola con gli oneri previdenziali, assistenziali ed assicurativi, desumibile da DURC;
- e) essere a conoscenza dell'obbligo di inalienabilità degli investimenti oggetto di finanziamento, per un periodo di 5 anni a decorrere dalla data di assunzione dell'atto di liquidazione del saldo del contributo, pertanto in tale periodo, i beni oggetto di finanziamento non possono essere ceduti a terzi;
- f) essere a conoscenza dell'obbligo di mantenimento della destinazione d'uso degli investimenti realizzati, per le medesime finalità per cui sono stati approvati, per un periodo di 10 anni per gli investimenti immobili e 5 anni per quelli mobili a decorrere dalla data di assunzione dell'atto di liquidazione del saldo del contributo. Qualora, per esigenze imprenditoriali, un impianto o un macchinario oggetto di finanziamento necessiti di essere spostato dall'insediamento produttivo ove lo stesso è stato installato ad altro sito, sempre all'interno della Regione Marche, appartenente allo stesso beneficiario, il beneficiario medesimo ne deve dare preventiva comunicazione all'autorità che ha emesso il provvedimento di concessione del contributo;
- g) di essere a conoscenza dell'obbligo a dare adeguata pubblicità al finanziamento pubblico secondo quanto previsto dal Reg. CE 1974/06;
- h) essere in regola con la predisposizione di un fascicolo aziendale disponibile sul SIAN;
- i) essere inclusa nell'ambito delle micro, piccole e medie imprese ai sensi della raccomandazione 2003/361/CE della Commissione;
- j) essere impresa cui non si applica l'articolo 2, paragrafo 1 della suddetta raccomandazione che occupano meno di 750 persone o il cui fatturato non supera i 200 milioni di euro;
- k) essere affidabile, ai sensi dell'art. 26 del reg. 1975/2006, in base ad eventuali altre operazioni cofinanziate dal PSR a partire dal 2000, come stabilito al cap. 4.1 lettera c;



- l) non aver subito, negli ultimi 5 anni, sentenza di condanna passata in giudicato o decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, oppure sentenza di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per reati gravi in danno dello Stato o della Comunità europea che incidono sulla moralità professionale o per delitti finanziari;
- m) nel caso di domanda avente ad oggetto aiuti di Stato, ai sensi dell'art. 87 Trattato CE, non aver ricevuto gli aiuti che sono individuati quali illegali o incompatibili dalla Commissione europea secondo quanto previsto dal DPCM 23 maggio 2007 o, se ricevuti, averli successivamente rimborsati o depositati in un conto bloccato;
- n) essere a conoscenza del divieto di cumulabilità con altri benefici pubblici di origine Comunitaria, Statale, Regionale, Locale, erogati a sostegno dei medesimi investimenti
- o) rispettare le norme comunitarie e nazionali in materia di ambiente, igiene e benessere degli animali, vigenti alla data di presentazione delle domande e i cui eventuali termini di adeguamento siano scaduti

Il possesso dei requisiti sopra specificati deve essere attestato in domanda, mediante dichiarazione sostitutiva in conformità alle disposizioni del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445.

9.1 Impianti tecnologici per la produzione di energie derivanti da fonti rinnovabili

Al fine di garantire le condizioni dell'esclusivo utilizzo all'interno dell'impresa delle energie prodotte derivanti da fonti rinnovabili, è necessario che gli impianti di produzione di energie siano dimensionati all'effettivo fabbisogno aziendale, che deve essere opportunamente indicato nella relazione tecnica.

Gli investimenti realizzati al fine della classificazione in "impianti tecnologici per la produzione di energie derivanti da fonti rinnovabili" ai sensi del presente documento, devono rispettare la condizione di non superare il limite massimo di potenza complessiva di 1 MW elettrico, inoltre:

1. Gli impianti di produzione di energia (elettrica e termica) alimentati da biomassa o biogas di origine agricola o forestale devono soddisfare le seguenti prescrizioni tecniche:

- a) rendimento termico effettivo non inferiore all'85% rispetto al rendimento nominale certificato da un ente terzo in base al biocombustibile utilizzato;
- b) emissioni nei limiti previsti nel D. Lgs.vo 152/2006, Parte V.

2. Per biomassa di origine agricola e forestale si intende quella così definita dal D. Lgs.vo 152/2006, Parte V, Allegato X, Parte II, Sezione 4, punti da a) ad e).

3. Per biogas di origine agricola e forestale si intende quello da digestione anaerobica prodotto da:

- a) effluenti di allevamenti zootecnici;
- b) biomasse di origine agricola e forestale.

In sede di presentazione della domanda di aiuto, gli investimenti di cui al presente paragrafo devono essere specificamente riportati nella relazione tecnica del progetto giustificando la scelta tecnica adottata.

In sede di domanda di pagamento deve essere riportata nella relazione finale la rispondenza della soluzione realizzata con quanto previsto in domanda.

9.2 Investimenti finalizzati alla sicurezza sul posto di lavoro.

Gli investimenti realizzati al fine della classificazione in "investimenti finalizzati all'ottenimento di livelli di sicurezza sul posto di lavoro" ai sensi del presente documento, debbono raggiungere requisiti



superiori a quelli previsti dalla normativa obbligatoria ed in particolare rientrare tra i seguenti investimenti:

- a) acquisto e messa in opera di passerelle e ripiani, dotati di parapetti, per l'accesso e/o lo stazionamento a luoghi, ambienti, attrezzature o impianti di lavoro posti ad almeno 1 metro dal piano di calpestio;
- b) acquisto scale a castello, ponti a torre su ruote (trabattelli) per interventi su strutture, locali e attrezzature ad altezze superiori a 1,5 metri dal piano di calpestio;
- c) acquisto di cestelli elevatori per l'esecuzione in sicurezza di interventi che prevedano attività umane in elevazione;
- d) interventi di segregazione e di insonorizzazione degli ambienti di lavoro finalizzati alla riduzione dei livelli di rumorosità di almeno 3 dB(A) e al raggiungimento di valori inferiori al limite di 85 dB(A);
- e) altri interventi volti a garantire un livello di sicurezza sul posto di lavoro superiore a quanto previsto dalla normativa vigente.

Tali investimenti devono essere giustificati dal richiedente nella relazione tecnica descrittiva del progetto. Per gli interventi di cui alla precedente lettera d) deve essere prodotta anche la seguente documentazione:

- a) in sede di presentazione della domanda di aiuto, dovrà essere allegata una specifica relazione a firma di un tecnico abilitato e competente in materia di acustica ambientale completa di elaborati grafici di progetto, di misurazioni fonometriche degli ambienti ed attrezzature oggetto di aiuto e di indicazioni dei risultati presumibili;
- b) in sede di domanda di pagamento, una dichiarazione di rispondenza delle soluzioni adottate a quanto descritto nella relazione presentata a completamento della domanda di aiuto con riportate le misurazioni fonometriche effettuate con le stesse modalità e negli stessi punti della misurazione precedente

9.3 Investimenti finalizzati alla sostenibilità ambientale.

Gli investimenti realizzati al fine della classificazione in "investimenti finalizzati alla tutela ambientale" ai sensi del presente documento, debbono raggiungere requisiti superiori a quelli previsti dalla normativa obbligatoria ed in particolare rientrare tra i seguenti investimenti:

- a) la realizzazione di impianti di recupero delle acque reflue di scarico delle lavorazioni ai fini della tutela qualitativa e quantitativa delle risorse idriche favorendo la riduzione dell'impatto degli scarichi sui corpi idrici recettori e assicurando il risparmio del consumo d'acqua. La quantità di acqua recuperata e riutilizzabile per le attività svolte nello stabilimento dovrà essere pari ad almeno il 20% della quantità totale di acqua consumata nello stabilimento stesso. La valutazione del risparmio della risorsa idrica deve essere effettuata sulla base di misurazioni strumentali di tutti i prelievi e gli scarichi idrici. Fatto salvo il rispetto delle vigenti norme sanitarie, tali impianti debbono possedere i requisiti minimi ai sensi del D. Lgs.vo 152/2006 e regolamenti attuativi per quanto riguarda la qualità delle acque reflue recuperate al fine del loro riutilizzo;
- b) la realizzazione di sistemi di captazione, filtraggio ed accumulo di acque meteoriche al fine di utilizzare la risorsa a scopi diversi da quelli potabili. Per tali impianti il dimensionamento minimo della capacità di accumulo delle acque non deve essere inferiore a litri 15.000 per lo stabilimento produttivo oggetto di finanziamento.

Tra gli investimenti di cui al presente capitolo sono comprese oltre alle macchine e attrezzature anche i



lavori e le opere necessarie alla realizzazione di condutture, sistemi di accumulo e locali di controllo. In sede di presentazione della domanda di aiuto, gli investimenti di cui al presente paragrafo devono essere specificamente riportati nella relazione tecnica del progetto giustificando la scelta tecnica adottata.

In sede di domanda di pagamento deve essere riportata nella relazione finale la rispondenza della soluzione realizzata con quanto previsto in domanda.

9.4 Dimostrazione di non inclusione tra le imprese in difficoltà economica

A dimostrazione di non ricadere tra le imprese in difficoltà economica dovrà essere presentata apposita certificazione redatta in forma di relazione che dovrà contenere lo **Schema per la certificazione della condizione di difficoltà dell'impresa** che viene sotto riportato, al fine di verificare le condizioni specificate di cui ai successivi punti 1) e 2):

- 1) nel caso di società a responsabilità limitata, qualora abbia perso più della metà del capitale sociale e la perdita di più di un quarto di tale capitale sia intervenuta nel corso degli ultimi dodici mesi;
- 2) nel caso di società in cui almeno alcuni soci abbiano la responsabilità illimitata per i debiti della società ovvero di ditta individuale, qualora abbia perso più della metà dei fondi propri, quali indicati nei conti della società, e la perdita di più di un quarto del capitale sia intervenuta nel corso degli ultimi dodici mesi.

Tale certificazione dovrà essere prodotta dall'impresa richiedente, con firma congiunta del rappresentante legale/titolare e di un professionista abilitato (commercialista o revisore dei conti), che attesti la corrispondenza dei dati contabili con la reale situazione economica e patrimoniale dell'impresa.

Schema per la certificazione della condizione di difficoltà dell'impresa

Capitale sociale/fondi propri (in migliaia di euro)

ultimo esercizio approvato	esercizio anno precedente all'ultimo approvato	esercizio due anni precedenti all'ultimo approvato	% di perdita di capitale rispetto ai due anni precedenti $\frac{(a-c)}{c} \times 100$	% di perdita di capitale rispetto all'anno precedente $\frac{(b-c)}{c} \times 100$
a	b	c	d	e
€	€	€	€	€

Il progetto non è ammissibile se, in base alla precedente tabella, l'indice "d" è negativo e se si riscontrano contemporaneamente valori percentuali di riduzione del capitale sociale/fondi propri secondo i seguenti parametri :

$$d > 50\%$$

$$d - e > 25\%$$

Le imprese che alla data della presentazione della domanda di aiuto non sono in possesso di tre esercizi finanziari approvati devono presentare:

- a) un piano dettagliato nel quale sono descritti i mezzi finanziari che l'impresa intende attivare per la copertura del costo totale del progetto nel periodo di durata degli investimenti;



- b) una dichiarazione di un istituto di credito che attesti l'affidabilità patrimoniale del beneficiario e la capacità finanziaria di rendere sostenibile l'investimento.

9.5 Dimostrazione di immediata cantierabilità dell'investimento

Per quanto riguarda opere ed interventi strutturali (opere murarie ed affini), l'impresa richiedente, al momento della presentazione della domanda di aiuto, deve produrre uno dei seguenti titoli abilitativi:

- a) permesso di costruire, ai sensi del **D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380**;
- b) denuncia di inizio di attività (DIA) con efficacia operativa ai sensi dell'art. 23 del DPR 380/2001 completa di ogni parere, nulla osta o atto d'assenso comunque denominato ove previsti.

Nei casi in cui gli immobili non risultino di proprietà della stessa impresa richiedente, il contratto di affitto deve riportare la specifica dichiarazione circa la piena disponibilità e agibilità dei locali destinati all'installazione dei macchinari controfirmata dal proprietario/comproprietario degli immobili oggetto di aiuto, per tutta la durata del vincolo.

10. PARAMETRI TECNICI

Il sostegno agli investimenti è concesso ai beneficiari che al momento in cui viene presentata la domanda di aiuto garantiscono le sotto indicate condizioni:

- rispetto dei vincoli di ammissibilità fissati, a livello di OCM di riferimento, dall'articolo 5 par. 6 del Reg. (CE) 1698/2005, e riportati al cap. 12 del presente bando, relativamente al progetto presentato;
- dimostrare, nel caso di investimenti destinati alla lavorazione ed all'ottenimento di prodotti di qualità, per i settori indicati al successivo capitolo 12 (vitivinicolo, carni bovine, carni suine, avicolo, latte e prodotti lattiero-caseari, carni ovine), il rispetto della condizione che almeno il 70% del prodotto lavorato appartenga alle categorie di prodotti ammissibili per singolo settore ossia: DOP, IGP, STG, DOC, DOCG, IGT e prodotti contraddistinti dal marchio regionale QM. Nel caso di prodotti STG, la loro ammissibilità è in ogni caso condizionata dall'approvazione di una specifica modifica del PSR da parte del Consiglio Regionale e della Commissione Europea. I contratti devono dimostrare l'effettivo approvvigionamento delle materie prime per un periodo di almeno tre anni, a decorrere dalla prima annualità post investimento.
- dimostrare in tutti i casi, che almeno il 70% del prodotto lavorato deriva da produttori agricoli di base, con contratti di fornitura i cui contenuti essenziali sono richiamati nel capitolo 10.1 del presente bando. Tali contratti devono essere esibiti in originale (di cui l'Ufficio acquisisce copia), datati e sottoscritti da entrambe le parti ai sensi dell'art. 38 del DPR 445/2000, con produttori agricoli di base per almeno il 70% delle materie prime lavorate. I contratti devono dimostrare l'effettivo approvvigionamento delle materie prime per un periodo di almeno tre anni, a decorrere dalla prima annualità post investimento.

Le condizioni di ammissibilità di cui al secondo e terzo punto precedenti saranno considerate rispettate purché il richiedente, in sede di presentazione della domanda, assuma a suo carico l'obbligo di dimostrare tali legami al momento dell'entrata in funzione dei nuovi impianti, producendo detti contratti, per la prima annualità post-investimento, contestualmente alla presentazione della richiesta di saldo finale.

La mancata produzione, nei termini previsti, di tali contratti, o la fornitura di contratti per i quali non è chiaramente dimostrato l'effettivo approvvigionamento delle materie di cui sopra, comporta



l'esclusione dall'aiuto ed il recupero del contributo eventualmente erogato;

- **Per le società cooperative, consorzi di produttori agricoli, O. P., la dimostrazione delle condizioni di cui ai due punti precedenti si intende assolta qualora, da statuto o da regolamento interno, esista l'obbligo per i soci a conferire materie prime con le caratteristiche suddette (DOP, IGP, DOC, DOCG, IGT, prodotti contraddistinti dal marchio regionale QM e STG (questi ultimi subordinati all'approvazione delle modifiche del PSR da parte del Consiglio Regionale e della Commissione Europea), per i settori che le prevedono, o di materia prima per gli altri, per almeno il 70% del prodotto.**

10.1 Contenuti essenziali del contratto tipo

Il contratto di fornitura consiste nell'impegno ad acquistare i prodotti agricoli, necessari all'attività di trasformazione e/o commercializzazione dell'impianto oggetto di aiuto, direttamente da produttori agricoli di base. Deve contenere almeno le seguenti indicazioni:

- termini di decorrenza e mantenimento del vincolo;
- tipologia e quantità dei prodotti agricoli acquistati;
- modalità di definizione dei prezzi con indicata la quantificazione dei benefici economici per il produttore di base oggettivamente riscontrabili dai singoli mercati di riferimento dei prodotti oggetto di trasformazione, qualora non siano attivi per gli stessi, accordi interprofessionali e/o di filiera.

10.2 Procedura

In fase di presentazione della domanda di adesione la ditta si impegna a dimostrare, con idonea documentazione e per ciascuno dei 3 anni di vincolo previsti, l'applicazione dei contratti di fornitura.

L'applicazione dei contratti di fornitura decorre dall'annualità successiva a quella della ricezione della domanda di accertamento dello Stato Finale dei Lavori e a partire da tale annualità, gli stessi impegni devono essere mantenuti almeno per i successivi 3 anni.

La dimostrazione della partecipazione adeguata e duratura ai vantaggi economici per i produttori di base e la dimostrazione eventuale della lavorazione di almeno il 70% di prodotto di qualità, è a carico della ditta beneficiaria che al termine di ciascuno dei 3 anni di vincolo previsti, deve presentare:

a) in caso di cooperative agricole, consorzi e Organizzazioni di Produttori:

- statuto o regolamento con vincolo di conferimento per almeno il 70% della produzione dei soci ovvero contratto di consorzio con vincolo di conferimento per almeno il 70% della propria produzione da parte dei consorziati;
- idonea documentazione attestante la quantità totale di prodotti agricoli trasformata e/o commercializzata nell'impianto oggetto di aiuto e la quantità di prodotti agricoli conferiti dai soci;
- nel caso di acquisto di prodotti agricoli, idonea documentazione consistente nella predisposizione di tabelle riepilogative delle quantità di prodotto trasformato e/o commercializzato sulla base delle fatture di acquisto della materia prima. Le tabelle devono essere suddivise per fornitore e contenere le indicazioni relative al possesso, da parte dei fornitori, del requisito di produttore agricolo di base;

b) in caso di altre imprese:

- documentazione contabile attestante il mantenimento dell'impegno assunto relativamente



all'acquisto di materie prime provenienti da produttori agricoli di base per almeno il 70% della quantità totale annua trasformata e/o commercializzata nell'impianto oggetto di finanziamento;

- analoga documentazione contabile attestante il rispetto dell'obbligo di lavorazione e produzione per almeno il 70% di prodotto di qualità per i settori indicati al successivo paragrafo 12 ;
- idonea documentazione d'accompagnamento alle suddetta documentazione contabile consistente nella predisposizione di tabelle riepilogative delle quantità di prodotto trasformato e/o commercializzato sulla base delle fatture di acquisto della materia prima. Le tabelle devono essere suddivise per fornitore e contenere le indicazioni relative al possesso, da parte dei fornitori, del requisito di produttore agricolo di base Ugualmente le tabelle devono contenere eventualmente le indicazioni relative al possesso, da parte dei prodotti, del requisito di qualità..

Il beneficiario è pertanto tenuto, nei 60 giorni successivi a ciascuna scadenza annuale, dalla data di decorrenza dell'impegno e per i 3 anni successivi, a presentare la suddetta documentazione completa e ricevibile alla Regione Marche P. F. Competitività e Sviluppo dell'impresa Agricola, Via Tiziano, 44 60125 Ancona, che la inoltrerà alla Struttura preposta alla esecuzione dei controlli ex post. Tale termine dei 60 giorni può essere prorogato dalla Regione Marche, su motivata richiesta dell'impresa beneficiaria, per altri 30 giorni. Decorso questo ulteriore termine di 30 giorni il progetto decade con conseguente revoca e recupero del contributo già erogato.

In caso di controlli ex-post, il rispetto del vincolo almeno triennale della lavorazione di prodotti di qualità, e del legame con la produzione di base, dovrà essere dimostrato producendo agli organi preposti al controllo la documentazione prevista ai punti a) e b) di cui sopra.

11. PARAMETRI ECONOMICI

Il sostegno agli investimenti può essere concesso alle imprese non in difficoltà ai sensi della Comunicazione della Commissione Europea (2004/c 244/02) che presentino un business plan che dimostri la validità del progetto, valutando la convenienza economica e la fattibilità dell'investimento rispetto alla struttura economico-finanziaria aziendale, anche in termini di **sostenibilità economica e finanziaria nel tempo**.

La sostenibilità economica dell'investimento si intende soddisfatta quando la rata annuale di reintegrazione, calcolata dividendo il costo dell'investimento richiesto, rispettivamente per 30 o per 10 a seconda che si tratti di fabbricati e opere fisse o di macchinari e attrezzature mobili, sia inferiore al 15% del fatturato aziendale riferito alla situazione post investimento desumibile da business plan.

12. AMMISSIBILITÀ, LIMITI E DIVIETI DEI SETTORI SPECIFICI

12.1 Condizioni generali di ammissibilità

Il sostegno è concesso esclusivamente per gli interventi rispondenti alle esigenze strutturali dei diversi settori produttivi individuati dall'analisi di contesto. Non sono ammissibili all'aiuto i settori produttivi che sono finanziabili nell'ambito del Piano di Azione regionale del programma nazionale di ristrutturazione del settore bieticolo-saccarifero di cui al Reg. CE 320/2006 ossia: a) settore ortofrutticolo; b) settore florovivaistico; c) settore cerealicolo; d) settore sementiero; e) settore delle produzioni di nicchia.. A livello dei settori ammissibili, di seguito individuati, l'aiuto è subordinato al rispetto di eventuali restrizioni alle produzioni o limitazioni al sostegno previste nell'ambito delle specifiche OCM.

Gli interventi realizzati nell'ambito di accordi di filiera, così come previsti al capitolo 5.3.1.2. del PSR potranno essere ammissibili negli specifici bandi le cui disposizioni attuative saranno emanate



successivamente.

Nella tabella seguente sono riportati per ciascun settore gli investimenti prioritari e le esclusioni e/o limitazioni specifiche. Per il settore delle carni suine e del latte, i prodotti realizzati nell'ambito delle Organizzazioni di Produttori (OP) sono considerati ammissibili a condizione che sia approvata dal Consiglio Regionale e dalla Commissione Europea una specifica modifica in tal senso del PSR Marche 2007-2013.

Tab. 1

Settori	Esigenze di ammodernamento e ristrutturazione	Esclusioni e limitazioni specifiche
<i>Settore vitivinicolo</i>	<p>– prodotti ammissibili:</p> <ul style="list-style-type: none"> • vini DOC, DOCG ed IGT regionali; <p>– priorità settoriali:</p> <ul style="list-style-type: none"> • interventi volti alla riduzione della produzione di acque reflue ed al risparmio energetico; • interventi volti all'adeguamento delle linee di confezionamento ai nuovi standard di packaging richiesti dal mercato; • interventi volti all'adeguamento delle certificazioni internazionali richieste per l'esportazione di prodotto in determinati Paesi; • investimenti volti alla valorizzazione dei sottoprodotti. 	<ul style="list-style-type: none"> • è vietato l'aumento della capacità produttiva degli impianti finanziati, ad eccezione dei casi in cui a tale aumento corrisponda una pari riduzione di capacità produttiva a seguito di accorpamenti di diverse realtà produttive;
<i>Settore olivicolo</i>	<p>– prodotti ammissibili:</p> <ul style="list-style-type: none"> • tutti gli interventi per la trasformazione e la commercializzazione di prodotti della categoria "olio extra-vergine"; • prodotti derivati dalla lavorazione delle olive (es. pasta di olive, olive in salamoia, olive ripiene); <p>– priorità settoriali:</p> <ul style="list-style-type: none"> • interventi volti all'ottenimento ed allo stoccaggio di oli monovarietali che comprendano anche la loro tracciabilità; • progetti che prevederanno interventi volti all'accorpamento di più realtà produttive locali; • interventi finalizzati alla riduzione dell'impatto ambientale, specie riguardo al recupero e lo smaltimento dei sottoprodotti ed il corretto utilizzo della risorsa idrica. 	nessuna
<i>Settore carni bovine</i>	<p>– prodotti ammissibili:</p> <ul style="list-style-type: none"> • prodotti DOP e IGP regionali; 	<ul style="list-style-type: none"> • Investimenti in impianti di



	<ul style="list-style-type: none"> • prodotti contraddistinti dal marchio regionale “QM”; – priorità settoriali: • investimenti finalizzati ad aumentare il benessere degli animali e le garanzie sanitarie; • investimenti finalizzati a ridurre l’impatto ambientale anche attraverso l’adozione di processi alternativi di gestione degli scarti e dei sottoprodotti; • investimenti per la fase di macellazione e commercializzazione finalizzati al miglioramento delle fasi della logistica; • investimenti finalizzati all’adesione a sistemi di certificazione della qualità comprese le produzioni biologiche; 	<p>macellazione che comportino un aumento di capacità produttiva;</p> <ul style="list-style-type: none"> • Investimenti per surgelazione e/o stoccaggio di materie prime e/o prodotti finiti non funzionali al normale ciclo produttivo
<p>Settore carni suine</p>	<ul style="list-style-type: none"> – prodotti ammissibili: • prodotti DOP e IGP regionali; • prodotti contraddistinti dal marchio regionale “QM”; • altri prodotti realizzati nell’ambito delle Organizzazioni di Prodotto (OP). – priorità settoriali: • investimenti finalizzati ad aumentare il benessere degli animali e le garanzie sanitarie; • investimenti finalizzati a ridurre l’impatto ambientale anche attraverso l’adozione di processi alternativi di gestione degli scarti e dei sottoprodotti; • investimenti per la fase di macellazione e commercializzazione finalizzati al miglioramento delle fasi della logistica; • investimenti finalizzati all’adesione a sistemi di certificazione della qualità; 	<ul style="list-style-type: none"> • Investimenti in impianti di macellazione che comportino un aumento di capacità produttiva; • Investimenti per surgelazione e/o stoccaggio di materie prime e/o prodotti finiti non funzionali al normale ciclo produttivo;
<p>Settore avicolo (carne e uova)</p>	<ul style="list-style-type: none"> – prodotti ammissibili: • prodotti DOP e IGP regionali; • prodotti contraddistinti dal marchio regionale “QM”; – priorità settoriali: • investimenti finalizzati ad aumentare il benessere degli animali e le garanzie sanitarie; • investimenti finalizzati a ridurre l’impatto ambientale anche attraverso l’adozione di processi alternativi di gestione degli scarti e dei sottoprodotti; • per le carni, investimenti finalizzati all’ottenimento di prodotti finiti a maggiore contenuto di servizi (prodotti di quarta e quinta gamma); • investimenti finalizzati all’adesione ai sistemi di tracciabilità e di etichettatura volontaria delle produzioni; 	<ul style="list-style-type: none"> • Investimenti in impianti di macellazione che comportino un aumento di capacità produttiva; • Investimenti per surgelazione e/o stoccaggio di materie prime e/o prodotti finiti non funzionali al normale ciclo produttivo.



Settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari	<p>– prodotti ammissibili:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Prodotti DOP e IGP regionali; • prodotti contraddistinti dal marchio regionale “QM”; • altri prodotti realizzati nell’ambito delle Organizzazioni di Prodotto (OP). <p>– priorità settoriali:</p> <ul style="list-style-type: none"> • investimenti finalizzati a valorizzare i prodotti derivati con particolare riferimento all'utilizzo dei sottoprodotti; • investimenti finalizzati ad una gestione dei sottoprodotti compatibile con il rispetto dell’ambiente e la convenienza economica; • incentivare il recepimento di innovazioni di prodotto e di processo per adeguare il prodotto alle esigenze del mercato in termini di qualità, sicurezza e sostenibilità ambientale; 	<ul style="list-style-type: none"> • Investimenti proposti da imprese che siano prime acquirenti nei confronti dei produttori di base non in regola col versamento del prelievo supplementare e/o riferiti ad una capacità produttiva non coperta dai quantitativi di riferimento individuali di cui i produttori di base dispongono; • non sono ammessi investimenti per prodotti di imitazione;
Settore delle carni ovine	<p>– prodotti ammissibili:</p> <ul style="list-style-type: none"> • prodotti DOP e IGP regionali; • prodotti contraddistinti dal marchio regionale “QM”; <p>– priorità settoriali:</p> <ul style="list-style-type: none"> • investimenti per minimizzare l’impatto ambientale e per migliorare il benessere degli animali; • incentivare il recepimento di innovazioni di prodotto e di processo per adeguare il prodotto alle esigenze del mercato in termini di qualità, sicurezza e sostenibilità ambientale; 	nessuna

13. ZONIZZAZIONE

La misura è applicabile su tutto il territorio della Regione Marche con le sotto elencate priorità di settore (* = priorità bassa, ** = priorità media, *** = priorità alta), e di zona, in funzione del luogo in cui sono realizzati gli investimenti sulla base della tabella seguente:

Tabella di zonizzazione con priorità per settore e per zona

Settore di intervento	Priorità di settore	Zona A	Zona C1	Zona C2	Zona C3	Zona D



Vitivinicolo	***	**	**	***	**	*
Oleicolo	***	**	***	***	**	-
Carne bovina	**	*	**	**	***	***
Carni suine	***	*	**	***	**	**
Avicolo	**	*	*	**	**	*
Latte e lattiero caseari	***	*	*	**	***	***
Carni ovine	**	*	*	*	**	***

14. PROCEDURE DI SELEZIONE DELLE DOMANDE

14.1 Criteri di priorità per la selezione dei progetti.

L'attribuzione del punteggio di priorità, alle domande ritenute ammissibili, avviene valutando nell'ordine ciascuna tipologia di priorità a cui viene attribuito un peso in % su un totale di 100:

	TIPOLOGIA DELLE PRIORITA'	PESO
A	Investimenti relativi a tipologie indicate come prioritarie dal PSR per i settori produttivi (vedere Tabella 1 - priorità settoriali).	50%
B	interventi finalizzati alla riduzione dell'impatto ambientale, al miglioramento del benessere degli animali ed all'aumento della sicurezza sul lavoro superiori a quelli previsti dalla normativa vigente.	10%
C	Investimenti realizzati per i settori prioritari ed in territori preferenziali (Vedere tab. 3 Zonizzazione).	10%
D	Percentuale di materia prima lavorata proveniente da aziende agricole con le quali la ditta di trasformazione può vantare, al momento della presentazione della domanda, dei contratti di fornitura.	15%



E	Presenza nella base sociale di imprenditori agricoli professionali.	15%
	TOTALE	100%

La priorità prevista dal PSR Marche 2007-2013 relativa agli interventi a favore dei GAS, realizzati nell'ambito di un accordo di filiera, ammesso a finanziamento dalla Regione Marche con le modalità stabilite dal capitolo 5.3.1.2. del PSR stesso, è rispettata in virtù della pubblicazione di specifici bandi a favore di accordi di filiera. Tale priorità pertanto non viene presa in considerazione nei bandi per gli interventi disaggregati.

La posizione in graduatoria sarà stabilita in base ai seguenti parametri:

A. Investimenti relativi a tipologie indicate come prioritarie nella tabella 1 di cui al capitolo 11.	Punti
quota per investimenti prioritari > al 80% sul costo totale	1
quota per investimenti prioritari > al 60% e ≤ al 80% sul costo totale	0,7
quota per investimenti prioritari > al 40% e ≤ al 60% sul costo totale	0,4
quota per investimenti prioritari ≤ al 40% sul costo totale	0

B. Interventi finalizzati alla riduzione dell'impatto ambientale, al miglioramento del benessere degli animali ed all'aumento della sicurezza sul lavoro superiori a quelli previsti dalla normativa vigente.	Punti
quota per investimenti finalizzati > al 50% sul costo totale	1
quota per investimenti finalizzati ≤ al 50% sul costo totale	0



C Investimenti realizzati per i settori prioritari ed in territori preferenziali:

Settore di intervento (priorità di settore)	Zona A	Zona C1	Zona C2	Zona C3	Zona D
Carne bovina (**)	0,18	0,36	0,36	0,6	0,6
Carni suine (***)	0,3	0,6	1	0,6	0,6
Oleicolo (***)	0,6	1	1	0,6	0
Vitivinicolo (***)	0,6	0,6	1	0,6	0,3
Latte e lattiero caseari (***)	0,3	0,3	0,6	1	1
Avicolo (**)	0,18	0,18	0,36	0,36	0,18
Carni ovine (**)	0,18	0,18	0,18	0,36	0,6

L'attribuzione del punteggio viene effettuata interpolando il settore di intervento con la zona di appartenenza. Il punteggio di cui al punto C non potrà essere riconosciuto in caso di investimenti che non siano riconducibili in maniera esclusiva ad un settore di intervento specifico.

Qualora il piano aziendale non riguardi i tipi di intervento e gli ambiti territoriali considerati nella tabella precedente, non viene assegnato alcun punteggio di priorità. Ai fini dell'attribuzione della zona di appartenenza si considera la zona su cui viene realizzato l'investimento.

D. Percentuale di materia prima lavorata proveniente da aziende agricole con le quali la ditta di trasformazione può vantare al momento della presentazione della domanda, dei contratti di fornitura.	Punti
quota di materia prima con contratto di fornitura > al 80% del quantitativo totale lavorato espresso in quantità e valore	1



quota di materia prima con contratto di fornitura > al 50% e ≤ al 80% del quantitativo totale lavorato espresso in quantità e valore	0,5
quota di materia prima con contratto di fornitura ≤ al 50% del quantitativo totale lavorato espresso in quantità e valore	0

La rispondenza di quanto sopra sarà verificata al momento della presentazione della domanda con le copie dei contratti fornite dal richiedente, ed in sede di controllo dello stato finale dei lavori, sulla base della effettiva fatturazione da parte dei fornitori di base indicati nei contratti medesimi.

E. Presenza nella base sociale di imprenditori agricoli professionali (IAP)	Punti
presenza nella base sociale di un numero di IAP > 80% rispetto al totale dei soci	1
presenza nella base sociale di un numero di IAP > 50% e ≤ 80% rispetto al totale dei soci	0,8
presenza nella base sociale di un numero di IAP > 30% e ≤ 50%	0,4
presenza nella base sociale di un numero di IAP ≤ 30%	0

La rispondenza di quanto sopra sarà verificata al momento della presentazione della domanda con le copie dei certificati di attribuzione della qualifica di IAP forniti dal comune di residenza relativi ai componenti della base sociale.

14.2 Formazione della graduatoria

Per ogni scadenza è prevista la formazione di una graduatoria unica regionale che verrà redatta secondo le seguenti modalità:

- si attribuiranno i punteggi previsti per ciascun criterio (A-B-C-D-E);
- i punteggi di cui al punto precedente verranno ponderati con i relativi pesi;
- si effettuerà la sommatoria di tutti i valori ottenuti sulla base del calcolo di cui al punto precedente che rappresenterà il punteggio finale in graduatoria;
- le domande verranno finanziate in ordine decrescente di punteggio fino alla concorrenza della dotazione finanziaria di ciascun bando;

A parità di punteggio avranno priorità le proposte progettuali presentate dalle imprese con maggiore fatturato complessivo.

PROCEDURE DI ATTUAZIONE PER LA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE



Modalità di presentazione delle domande

La domanda di adesione alla presente misura si compone di una parte informatizzata e di allegati in forma cartacea.

La domanda unitamente al Business Plan, pena la irricevibilità della stessa, deve essere obbligatoriamente compilata on line sul Sistema Informatico Agricolo Regionale (SIAR) e rilasciata dal sistema entro il termine previsto.

L'accesso al sistema avviene al seguente indirizzo internet:
<http://siar.regione.marche.it>

La sottoscrizione della domanda e del Business Plan, da parte del richiedente, avviene in forma digitale mediante specifica smart card (Carta Raffaello).

Le Strutture abilitate all'accesso al SIAR, possono essere i Centri di Assistenza Agricola (CAA) riconosciuti e convenzionati con la Regione Marche e/o altri soggetti abilitati dalla Autorità di Gestione.

Detti soggetti sono responsabili della verifica dell'esistenza dei prerequisiti richiesti per la presentazione della domanda di aiuto:

1. fascicolo aziendale aggiornato e validato prima del rilascio della domanda informatizzata;
2. documentazione richiesta dal bando, compresa quella non acquisibile in formato elettronico;
3. busta contenente la documentazione di cui al punto 2, da consegnare alla Struttura Decentrata Agricoltura territorialmente competente in funzione della localizzazione degli investimenti (**Sono esclusi i presidi agricoli territoriali**), compilata mediante apposizione dei seguenti elementi minimi:

identificativo del richiedente	di norma è il CUAА dell'azienda
identificativo di misura	codice da PSR 123
identificativo di sottomisura	codice da PSR a)
anno	Anno di riferimento
identificativo del bando	estremi dell'atto
identificativo della domanda	N° domanda assegnato dal Sistema Informativo della Regione
(altro)	

Termini di presentazione delle domande

Le domande presentate ai sensi del presente bando possono essere prodotte dal 17/11/2008 fino al 19/01/2009.

Pertanto, successivamente al rilascio della domanda informatizzata, la documentazione allegata in forma cartacea, presentata con le modalità di cui al precedente punto 15.1, deve pervenire perentoriamente alla Struttura Decentrata Agricoltura territorialmente competente in base alla localizzazione degli interventi, entro le ore 13,00 del 19/01/2009.

Non potranno essere accettate, e saranno dichiarate "irricevibili", le istanze che, per qualsiasi motivo, perverranno oltre la data e l'ora stabilite per la consegna.



In ogni caso, l'Amministrazione Regionale non assume alcuna responsabilità in merito a disguidi o disservizi degli incaricati alla consegna. Il recapito intempestivo dei plichi, indipendentemente dalla modalità utilizzata, rimane ad esclusivo rischio dei richiedenti.

Per specifiche limitazioni informatiche, sarà dichiarata irricevibile la documentazione cartacea presentata presso i Presidi agricoli territoriali.

La eleggibilità della spesa decorre dal giorno successivo la data di presentazione presso gli Uffici competenti degli allegati cartacei a condizione che la domanda informatizzata sia stata preventivamente rilasciata dal sistema.

Si precisa che per la misura 1.2.3. a), non è consentita la ricevibilità differita di cui al Reg. (CE) 796/2004 art. 21 con applicazione di penalità per i giorni di ritardata presentazione.

Tutti coloro che hanno presentato domanda di pre-adesione (ai sensi della DGR 1052 dell'01-10-2007 Misura 1.2.3. a) del PSR Marche) e la stessa sia stata dichiarata ricevibile, dovranno ugualmente presentare il modello di domanda, allegando tutta la documentazione obbligatoria ad esclusione di quella già in possesso degli Uffici Regionali e conforme alle disposizioni del presente bando.

In tal caso nel modello unico di domanda deve essere barrata l'apposita casella relativa alla esistenza di una domanda di pre-adesione.

Per quanto non previsto in questo paragrafo si farà riferimento al manuale delle procedure della Autorità di Gestione (A.d.G.) del PSR 2007-2013.

Conferma di domande in graduatorie precedenti, ma non finanziate per carenza di risorse

La graduatoria regionale rimane valida fino ad esaurimento delle risorse finanziarie previste dal presente bando. Non è possibile alcun scorrimento delle posizioni in graduatoria anche nei casi di eventuali economie e/o esclusioni successive all'approvazione della stessa.

Pertanto le domande presentate che sono presenti in graduatoria, ma che non sono state finanziate per carenza di risorse, possono essere ripresentate con le eventuali modifiche e/o integrazioni ritenute opportune per poter essere ammesse alle graduatorie successive.

In tal caso il diritto alla retroattività della spesa per tali domande sarà riconosciuto solo per gli investimenti descritti nel progetto presentato nelle precedenti domande e solo per le quantità e per le tipologie in esso riportate. Tale diritto viene riconosciuto a decorrere dalla data di presentazione delle domande precedenti presso le Strutture competenti, e a condizione che le stesse siano state dichiarate ammissibili.

16. DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE ALLA DOMANDA

16.1 Verifica della ricevibilità della domanda

La S.D.A. competente attiva la fase di ricevibilità tenendo conto di quanto stabilito dal manuale delle procedure approvato con DGR 773 dell'11-06-2008. Questa fase del procedimento viene espletata attraverso il controllo :

- a) che la documentazione cartacea richiesta dal bando non acquisita in formato elettronico sul SIAR, sia inserita in busta secondo le modalità sopra-riportate e sia pervenuta entro le ore 13 del giorno 19/01/2009;



- b) della verifica di inaffidabilità di cui all'art. 26 del Reg. (CE) 1975/2006. L'Autorità di gestione del PSR Marche considera inaffidabile il richiedente nei confronti del quale, nel precedente (PSR 2000-2006) o nell'attuale periodo di programmazione (PSR 2007-2013), si sia avviata e conclusa una procedura di decadenza totale con relativa revoca degli aiuti con recupero degli indebiti percepiti, senza che sia intervenuta la restituzione degli stessi. **L'Autorità di gestione rende disponibile ed aggiorna un apposito elenco sulla propria rete intranet dei soggetti che ricadono in tale casistica.**
- c) Che gli interventi per i quali si richiede il sostegno non siano riferiti a settori inclusi nel Piano di Azione regionale Bieticolo Saccarifero.

16.2 Documentazione obbligatoria o necessaria che in caso di assenza determina la non ammissibilità della relativa spesa

Il progetto dell'intervento che si intende realizzare deve essere comprensivo di:

a) **Relazione tecnica**, relativa ai fabbricati che specifichi sinteticamente le opere che caratterizzano il progetto, timbrata e firmata dal tecnico progettista;

b) **Computo metrico estimativo analitico** completo dei codici di riferimento delle voci di spesa, redatto in base al prezzario regionale vigente al momento della presentazione della domanda, consultabile sul sito [www. Operepubbliche.marche.it](http://www.Operepubbliche.marche.it).

Il computo metrico estimativo dovrà essere distinto per categoria di opera e dovrà essere timbrato e firmato dal tecnico progettista e vistato dal legale rappresentante della ditta richiedente.

Per le eventuali lavorazioni non previste dal prezzario dovrà essere predisposta specifica analisi dei prezzi.

Nel caso di interventi che riguardino fabbricati finanziabili in parte, il Computo Metrico Estimativo dovrà riguardare le sole superfici ammesse a finanziamento; gli eventuali costi comuni (ad es. tetto – fondamenta ecc.) dovranno essere suddivisi per quota parte in ragione della ripartizione delle superfici per specifica destinazione (ad esempio in millesimi).

c) **Disegni progettuali** relativi alle opere oggetto di intervento secondo quanto previsto dalle normative comunali. Tutti gli elaborati progettuali debbono essere timbrati e firmati dal tecnico progettista ciascuno per quanto di propria competenza e debbono riportare il visto di approvazione del progetto da parte della commissione edilizia nei casi previsti. Per ogni edificio l'elaborato progettuale deve essere comprensivo di: Ubicazione del fabbricato oggetto di intervento - quadro d'unione di tutti i fabbricati in dotazione all'azienda - planimetrie - sezioni significative e prospetti in scala 1:100 che documentino lo stato attuale e lo stato di progetto. In particolare i disegni dovranno riportare le dimensioni geometriche esterne/interne – la destinazione dei locali in maniera da definire la tipologia d'intervento e i limiti di attività previsti – l'area oggetto dei lavori in caso di intervento parziale, ed i layout dettagliati relativi all'impiantistica interna e alle superfici di ingombro - eventuale documentazione fotografica - dimostrazione grafica del calcolo dei millesimi nel caso di interventi a finanziamento parziale;

d) **N. 3 preventivi** dettagliati di spesa forniti da ditte specializzate, per ogni singolo, macchinario e



impianto non compresi nelle voci del prezzario vigente, datati e firmati in originale dalla ditta che li ha emessi, di cui uno prescelto e altri 2 di raffronto. Si precisa che detti preventivi di raffronto devono riferirsi ad investimenti con le medesime caratteristiche tecniche e prodotti da tre fornitori diversi ed in concorrenza tra loro;

e) **Elenco** riepilogativo dei preventivi presentati distinto per singola opera, macchina, o linea di lavorazione;

f) **Relazione tecnico/economica** timbrata e firmata da un tecnico professionista abilitato competente in materia e controfirmata dal richiedente, composta da :

- i. Giustificazione della scelta dei preventivi. Nel caso di beni altamente specializzati, per i quali non sia possibile reperire o utilizzare più fornitori, dovrà essere predisposta, sempre da un tecnico qualificato, una specifica dichiarazione nella quale si attesti l'impossibilità di individuare altre ditte concorrenti in grado di fornire i beni oggetto di richiesta di finanziamento;
- ii. Dimostrazione che l'investimento non è di sostituzione secondo quanto previsto al punto 4 del capitolo 6 del presente bando.
- iii. Piano aziendale degli investimenti (Business Plan) nel quale sia evidenziato il raggiungimento del miglioramento del rendimento globale dell'impresa, la sostenibilità economica dell'investimento secondo quanto stabilito al cap. 11 Parametri economici ed il fatto di non essere tra le imprese in difficoltà come specificato al cap. 9.4 del bando;
- iv. Una analisi di supporto alla redazione del Business Plan che dimostri la valutazione di fattibilità e convenienza economica degli investimenti;
- v. Se sono previsti investimenti per impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili, calcolo delle potenzialità produttive degli impianti per la produzione di energia rinnovabile proporzionate al fabbisogno energetico aziendale.

g) **Copia del permesso di costruire** rilasciato dal Comune valido al momento della presentazione della domanda, o in alternativa, laddove ne ricorrano le condizioni, della **Denuncia di Inizio Attività (DIA)** assentita per le opere per le quali è richiesto il contributo ai sensi della presente misura secondo quanto previsto dai regolamenti comunali;

h) **Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC)**;

i) **Delibera dell'organo di amministrazione** della ditta richiedente riguardante: l'approvazione del progetto, l'approvazione del piano finanziario, la delega al legale rappresentante a presentare domanda ad assumere, in caso di finanziamento, l'impegno a garantire l'inalienabilità degli investimenti oggetto di finanziamento, per un periodo di 5 anni a decorrere dalla data di assunzione dell'atto di liquidazione del saldo del contributo, l'impegno a garantire la destinazione d'uso degli investimenti realizzati, per le medesime finalità per cui sono stati approvati, per un periodo di 10 anni per gli investimenti fissi e per un periodo di 5 anni gli investimenti mobili tra cui i macchinari e le attrezzature ammessi a contributo, dalla data di



assunzione dell'atto di liquidazione del saldo del contributo;

- j) **Certificazione** rilasciata dalla CCIAA comprensiva di nulla osta ai sensi del DPR 252/98 del 03/06/1998;
- k) **Atto di proprietà** o **Contratto di affitto** della struttura su cui verrà realizzato l'investimento, contenente, nel caso di affitto, l'autorizzazione da parte del proprietario a realizzare interventi di natura straordinaria e della durata pari o superiore al vincolo di destinazione d'uso che si andrà a costituire sull'immobile a seguito del finanziamento del progetto;
- l) **Contratti di fornitura** di materia prima proveniente da aziende agricole in essere al momento della presentazione della domanda, ai fini della dimostrazione della priorità di cui alla lettera D del Capitolo 14.1;
- m) Per le Cooperative agricole, loro Consorzi, e Organizzazioni di Prodotto, **statuto e/o regolamento interno**, da cui risulti l'obbligo al conferimento del prodotto dei soci o dei consorziati e la relativa percentuale di prodotto interessato a tale obbligo, nonché l'elenco dei soci con le relative produzioni;
- n) **Bilanci depositati** relativi all'ultimo triennio precedente la presentazione della domanda, completi di certificazione di avvenuto deposito, di stato patrimoniale, conto economico, nota integrativa, relazione degli amministratori e del collegio sindacale. Le imprese richiedenti la cui attività non è inserita tra quelle che hanno l'obbligo di una contabilità ordinaria possono essere ammesse solo se in grado di presentare i tre bilanci chiusi nelle ultime tre annualità precedenti alla presentazione della domanda di aiuto, **redatti da un professionista abilitato** che attesti la corrispondenza dei dati contabili con la reale situazione economica e patrimoniale dell'impresa. Ai fini della certificazione di cui al cap. 9.4 del bando, le imprese che alla data della ricezione della domanda di aiuto non sono in possesso di tre esercizi finanziari approvati devono presentare:
- un **piano dettagliato** nel quale sono descritti i mezzi finanziari che l'impresa intende attivare per la copertura del costo totale del progetto nel periodo di durata degli investimenti;
 - una dichiarazione di un **istituto di credito** che attesti l'affidabilità patrimoniale del beneficiario e la capacità finanziaria di rendere sostenibile l'investimento
- o) **Certificati di attribuzione della qualifica di IAP** forniti dal comune di residenza ai fini della dimostrazione della priorità di cui alla lettera E del Capitolo 14.1
- p) Le imprese che alla data della presentazione della domanda di aiuto non sono in possesso di tre esercizi finanziari approvati devono presentare:
- un piano dettagliato nel quale sono descritti i mezzi finanziari che l'impresa intende attivare per la copertura del costo totale del progetto nel periodo di durata degli investimenti;
 - una dichiarazione di un istituto di credito che attesti l'affidabilità patrimoniale del beneficiario e la capacità finanziaria di rendere sostenibile l'investimento.
- q) **Lista** di eventuali altri documenti presentati, sottoscritta dal beneficiario.

Il richiedente dovrà inoltre rendere in domanda, in conformità alle disposizioni del D.P.R. 28 dicembre



2000, n. 445 in materia di autocertificazioni, le seguenti dichiarazioni:

- a) Dichiarazione della inclusione nell'ambito di una delle categorie di imprese così come specificato nell'art. 2 della Raccomandazione 2003/361/CE della Commissione;
- b) Autocertificazione attestante:
 1. che il legale rappresentante della impresa non ha subito, negli ultimi 5 anni, sentenza di condanna passata in giudicato o decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, oppure sentenza di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per reati gravi in danno dello Stato o della Comunità europea che incidono sulla moralità professionale o per delitti finanziari, oltre alla autocertificazione che la ditta non si trova in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo e in qualsiasi altra situazione equivalente secondo la legislazione vigente;
 2. che la ditta non ha ne richiesto ne ottenuto altre agevolazioni pubbliche per le opere o acquisti oggetto della domanda di aiuto. A tal fine è sufficiente che il richiedente abbia ricevuto l'atto di concessione del contributo, ancorché non liquidato;
 3. il rispetto delle norme comunitarie e nazionali in materia di ambiente, igiene e benessere degli animali, vigenti alla data di presentazione delle domande e i cui eventuali termini di adeguamento siano scaduti;
 4. che, qualora l'impresa agroindustriale sia anche impresa di produzione dei prodotti agricoli di base, almeno il 70% della materia prima lavorata sia di provenienza extra-aziendale.
- c) Assunzione di impegno a dimostrare, con idonea documentazione e per ciascuno dei 3 anni di vincolo previsti, l'applicazione dei contratti di fornitura con le modalità stabilite al Cap. 10.2 del presente bando.

Si precisa inoltre che è necessario documentare con fotografie tutte le opere edili non più visibili ed ispezionabili successivamente alla loro esecuzione (Demolizione di fabbricati oggetto di ristrutturazione, fognature, drenaggi, impermeabilizzazioni interrato, ecc.). Questa dovrà essere esibita all'Ufficio competente, in occasione degli accertamenti finali o di eventuali stati di avanzamento lavori. La mancata presentazione di detta documentazione comporta l'esclusione dalla liquidazione finale di tutto o parte dell'investimento non più ispezionabile.

Per la documentazione prevista ai punti precedenti, eventualmente già inviata, entro il periodo di validità della stessa, è sufficiente allegare una dichiarazione sottoscritta ai sensi degli articoli 46 e 47 del DPR 445 del 28 dicembre 2000 e successive modificazioni, attestante l'indicazione del Servizio a cui è stata inviata, la data e la normativa ai sensi della quale si è prodotta tale documentazione.

17. ISTRUTTORIA DELLE DOMANDE DI AIUTO

L'istruttore effettua una verifica completa della documentazione presente agli atti. A seguito della medesima compone l'elenco dei documenti assenti e di quelli inadeguati che hanno necessità di integrazione e/o chiarimento.



In caso di assenza completa di uno o più documenti tra quelli elencati al punto 16.2 e definiti “necessari” per l’ammissibilità della spesa, l’istruttore provvede a stilare il rapporto istruttorio contenente il parere di inammissibilità della spesa a cui quel documento è riferito.

Sull’investimento restante l’istruttore effettua la conseguente istruttoria verificando se sussistono ancora, alla luce della nuova condizione, gli elementi di accesso al contributo. In caso positivo il progetto sarà valutato per la porzione di investimento residuo.

Le situazioni che, ad avviso dell’istruttore, debbono essere chiarite, integrate, ulteriormente comprovate, saranno elencate in una comunicazione da inviare al legale rappresentante della ditta richiedente. L’elenco deve essere completo e le richieste motivate, con indicazione, ove necessario, delle informazioni e degli elementi specifici utili a rendere adeguata l’integrazione richiesta.

Per quanto non previsto per l’istruttoria delle domande di aiuto si farà riferimento al manuale delle procedure del PSR 2007-2013 a cura della Autorità di Gestione (A.d.G.).

18. TEMPI DI REALIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI

Gli interventi, pena la decadenza della domanda debbono essere iniziati entro 3 mesi e rendicontati con richiesta di saldo entro e non oltre 24 mesi dalla data di ricevimento dell’atto di concessione, notificato a ciascun beneficiario, da parte dell’ A.di G. L’inizio dei lavori dovrà essere comunicato dall’impresa beneficiaria entro i termini sopra stabiliti, con nota da inoltrare alla Struttura decentrata agricoltura competente per territorio.

19. PROROGHE

La Struttura Decentrata Agricoltura competente, su richiesta motivata del beneficiario, può concedere una proroga di 6 mesi per la conclusione e rendicontazione delle opere oggetto di finanziamento.

La proroga potrà essere concessa a condizione che siano stati realizzati almeno il 70% degli investimenti ammissibili.

Per quanto riguarda situazioni particolari si farà riferimento al manuale delle procedure della Autorità di Gestione (A.d.G.) del PSR 2007-2013.

20. EROGAZIONE DEGLI AIUTI

Il contributo totale concesso viene di norma erogato in un’unica soluzione a saldo dell’investimento rendicontato, tuttavia, qualora esso sia uguale o superiore ad € 50.000 su richiesta del beneficiario, può essere frazionato in un anticipo, un acconto e saldo finale, con le seguenti modalità:

20.1 Anticipo

L’anticipo può essere concesso fino ad un massimo del 20% del contributo concesso. (art.56 comma 2 del Reg. CE 1974/06). La liquidazione avviene dietro presentazione della seguente documentazione:

- a) richiesta di concessione dell’anticipo del contributo alla Struttura delegata dall’Autorità di Gestione preposta al coordinamento della Misura;



- b) garanzia fidejussoria stipulata con istituto di credito o società assicurativa equivalente al 110% dell'importo anticipato, utilizzando le procedure e la modulistica AGEA. La fidejussione deve avere validità fino alla liquidazione del saldo finale dell'aiuto; viene svincolata solo alla chiusura del procedimento amministrativo ed ha efficacia fino alla data di rilascio dell'apposita autorizzazione di svincolo da parte dell'Amministrazione competente;
- c) copia della comunicazione di inizio lavori (nel caso di lavori edili) riportante gli estremi di presentazione al Comune;
- d) Certificazione antimafia rilasciata dalla Prefettura, qualora ne ricorrano le condizioni;

20.2 Stato Avanzamento Lavori (SAL)

Lo Stato Avanzamento Lavori (SAL) può essere richiesto una sola volta, e a condizione che il contributo concesso sia pari o superiore a 50.000 euro.

L'importo complessivo che può essere erogato a SAL, sommato all'eventuale anticipo, non può comunque superare il 70% del contributo concesso, né essere inferiore al 40%.

Per la liquidazione del SAL è necessario presentare la seguente documentazione:

- a) richiesta di pagamento di SAL, sottoscritta dal beneficiario;
- b) nel caso di lavori edili, copia della comunicazione di inizio lavori riportante gli estremi di presentazione al Comune, se non presentata in occasione della richiesta di anticipo;
- c) copia della contabilità dei lavori (Computo Metrico Consuntivo), completo dei codici di riferimento delle voci di spesa, redatto in base al prezzario regionale di riferimento consultabile sul sito www.operepubbliche.marche.it vigente al momento della domanda corrispondente all'importo richiesto, redatta ai sensi della vigente normativa, attestante una spesa compresa tra il 40% e il 70% delle opere finanziate, corredata da:
 - libretto delle misure e registro delle contabilità a firma del direttore dei lavori;
 - documentazione fotografica di raffronto in più punti di osservazione;
- d) copia del progetto esecutivo timbrato e firmato dal tecnico progettista abilitato, con visto di approvazione del Comune (ove ricorra) delle opere realizzate, qualora non sia stato precedentemente consegnato e/o siano intervenute varianti edilizie;
- e) copia dei bonifici eseguiti, prodotto dalla Banca o dalla Posta, con il riferimento alla fattura per la quale è stato disposto il pagamento;
- f) dichiarazione sostitutiva dell'atto notorio resa dal fornitore che le macchine sono nuove di fabbrica, che non sono stati utilizzati pezzi usati e non esiste da parte della ditta patti di riservato dominio e gravami di alcun genere;
- g) elenco riassuntivo delle fatture, suddiviso per tipologia di investimento approvato, redatto su apposito modello.
- h) copia delle fatture quietanzate e del relativo Documento di Trasporto (D.D.T.). In sede di accertamento finale le fatture originali, dopo il confronto con le copie presentate, verranno annullate con l'apposizione della dicitura "Prestazione e/o fornitura inerente all'attuazione della Misura 123 a) del PSR Marche - Reg. CEE 1698/05". Le fatture debbono recare il dettaglio dei lavori svolti con specifico riferimento all'investimento finanziato, pena l'inammissibilità della spesa;
- i) garanzia fidejussoria stipulata con istituto di credito o società assicurativa equivalente al 110% dell'intero importo da finanziare, utilizzando le procedure e la modulistica AGEA;



- j) Certificazione antimafia rilasciata dalla Prefettura, qualora ne ricorrano le condizioni;

20.3 Saldo finale

La liquidazione avviene dietro presentazione della seguente documentazione:

- a) richiesta di saldo del contributo, sottoscritta ai sensi degli articoli 46 e 47 del DPR 445 del 28 dicembre 2000 e successive modificazioni, in cui è riportata l'attestazione congiunta del beneficiario e del direttore dei lavori in caso di opere edili o del solo beneficiario negli altri casi, del completamento delle opere finanziate e che le forniture ed i lavori contemplati nei documenti giustificativi concernono la realizzazione del progetto finanziato ;
- b) Stato finale dei lavori analitico (Computo Metrico Consuntivo), completo dei codici di riferimento delle voci di spesa, redatto in base al prezzario regionale di riferimento consultabile sul sito www.operepubbliche.marche.it vigente al momento della domanda.
Lo stato finale dei lavori dovrà essere distinto per categoria di opera e dovrà essere timbrato e firmato dal tecnico progettista e vistato dal legale rappresentante della ditta richiedente.
Per le eventuali opere non previste dal prezzario regionale dovrà essere predisposta specifica analisi dei prezzi.
Nel caso di interventi che riguardino fabbricati finanziabili in parte , lo Stato Finale dei Lavori dovrà riguardare le sole superfici ammesse a finanziamento; gli eventuali costi comuni (es. tetto - fondamenta ecc.) dovranno essere suddivisi per quota parte in ragione della ripartizione delle superfici per specifica destinazione (ad esempio in millesimi).
- c) Disegni progettuali rispondenti alle caratteristiche di cui al punto 16.2.c., qualora non siano stati precedentemente consegnati e/o siano intervenute varianti edilizie;
- d) copia delle fatture e del relativo Documento di Trasporto (D.D.T.). In sede di accertamento finale, le fatture originali, dopo il confronto con le copie presentate, verranno annullate con l'apposizione della dicitura "Prestazione e/o fornitura inerente all'attuazione della Misura "123 a)" del PSR Marche - Reg. CEE 1698/05". Le fatture debbono recare, pena l'inammissibilità della spesa, il dettaglio dei lavori svolti con specifico riferimento all'investimento finanziato, e nel caso di macchine ed attrezzature il numero seriale o di matricola. Le fatture originali dopo l'annullamento verranno restituite al richiedente;
- e) Dichiarazione sostitutiva dell'atto notorio resa dal fornitore che le macchine sono nuove di fabbrica, che non sono stati utilizzati pezzi usati e non esiste da parte della ditta patti di riservato dominio e gravami di alcun genere;
- f) copia dei bonifici eseguiti, prodotto dalla Banca o dalla Posta, con il riferimento alla fattura per la quale è stato disposto il pagamento;
- g) Elenco riassuntivo delle fatture, suddiviso per tipologia di investimento approvato, redatto su apposito modello;
- h) Dichiarazione, sottoscritta ai sensi degli articoli 46 e 47 del DPR 445 del 28 dicembre 2000 e successive modificazioni, che le opere e/o gli acquisti non hanno usufruito di altri contributi pubblici;
- i) Certificato di agibilità (nel caso di costruzioni) rilasciata dal Comune o in alternativa copia della dichiarazione resa dal Direttore dei lavori ai sensi del D.P.R. 380/01 con il timbro di ricevimento del Comune e dichiarazione sottoscritta dal beneficiario ai sensi degli articoli 46 e 47 del DPR 445 del 28 dicembre 2000 e successive modificazioni, che sono trascorsi i



- termini previsti dalla predetta norma e che pertanto l'agibilità si intende attestata;
- j) Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) obbligatorio per le imprese assuntrici di manodopera dipendente;
 - k) Documentazione fotografica per lavori non più visibili ed ispezionabili successivamente alla loro realizzazione (es. demolizione di edifici sottoposti a ristrutturazione, Fognature, Drenaggi ecc.);
 - l) Copia della comunicazione di inizio lavori (nel caso di lavori edili) riportante gli estremi di presentazione al Comune se non già prodotta in occasione della richiesta di anticipo e SAL.;
 - m) Copia di ultimazione dei lavori riportante gli estremi di presentazione al Comune.;
 - n) Certificazione antimafia rilasciata dalla Prefettura, qualora ne ricorrano le condizioni.

21. CONTROLLI AMMINISTRATIVI E TECNICI PER L'ACCERTAMENTO DEI LAVORI

Per quanto riguarda questo capitolo si farà riferimento al manuale delle procedure della Autorità di Gestione (A.d.G.) del PSR 2007-2013.

22. VARIANTI ED ADEGUAMENTI TECNICI AL PROGRAMMA DI INVESTIMENTI

Successivamente alla formazione della graduatoria regionale potranno essere presentate al massimo 2 richieste di varianti al progetto approvato al fine di garantire una maggiore trasparenza, efficacia ed efficienza della spesa, nonché certezza dei tempi di realizzazione delle iniziative finanziate.

Sono da considerare **varianti** le diverse realizzazioni, rispetto agli investimenti approvati:

- che determinano una modifica degli obiettivi e delle finalità del progetto;
- che comportano dei cambiamenti rispetto alle condizioni di accesso e di ammissibilità;
- che incidano in qualsiasi modo sulle priorità attribuite;
- che intervengano sulla tipologia degli investimenti approvati.

Rientrano nella regolamentazione della variante e vanno quindi rispettate tutte le norme previste nel presente capitolo anche le seguenti situazioni:

- cambio sede dell'investimento
- cambio del beneficiario.

La documentazione minima relativa alla richiesta di variante, che dovrà essere presentata prima della realizzazione della stessa, è la seguente:

- a. richiesta scritta corredata di una relazione nella quale sia fatto esplicito riferimento alla natura e alle motivazioni che hanno portato alle modifiche del progetto inizialmente approvato.
Nel caso in cui la variante interessi anche opere edili la corrispondente relazione sarà sottoscritta dal tecnico progettista o da professionista abilitato nelle opere oggetto d'intervento.
- b. un apposito quadro di confronto tra la situazione inizialmente prevista e quella che si determina a seguito di variante;
- c. un prospetto riepilogativo delle voci soggette a variazione, che consenta di effettuare un collegamento tra la situazione precedentemente approvata e quella risultante dalla variante richiesta.

L'istruttore:

1. valuta la conformità qualitativa e quantitativa del progetto di variante e la sua compatibilità con il



bando di attuazione della misura, soprattutto in riferimento alle seguenti condizioni:

- la nuova articolazione della spesa non alteri le finalità originarie del progetto;
 - non si verifichino variazioni delle condizioni di accesso e delle priorità assegnate tali da determinare un punteggio ricalcolato inferiore a quello attribuito al primo dei non ammessi a finanziamento nella graduatoria unica regionale.
2. verifica che l'eventuale computo metrico estimativo (CME), sia in caso di variante che nel successivo caso di adeguamento tecnico, venga predisposto utilizzando il prezzario regionale **in vigore al momento della domanda di aiuto**.
 3. valuta le variazioni economiche determinate dalla variante. In caso di aumento del costo dell'investimento il contributo rimane invariato; le eventuali maggiori spese sono totalmente a carico del richiedente.
Nel caso invece, in cui la variante comporti una riduzione dell'investimento, il contributo sarà ricalcolato sul valore più basso.
 4. se ritenuto opportuno, effettua una visita in azienda per verificare la corrispondenza della relazione inoltrata.

La realizzazione di una variante non autorizzata comporta il mancato riconoscimento delle spese afferenti alla suddetta variante, fermo restando che l'iniziativa progettuale realizzata conservi la sua funzionalità. In tale circostanza possono essere riconosciute le spese approvate in sede istruttoria e riportate nel quadro economico di cui al provvedimento di concessione del contributo, non interessate al progetto di variante. In caso contrario si procederà alla revoca dell'aiuto concesso.

Le spese relative alla variante realizzata prima della presentazione della richiesta non saranno ammesse a contributo, la decorrenza per l'ammissibilità della spesa avviene dal giorno successivo la presentazione dell'istanza di variante a condizione che la stessa sia giudicata ammissibile o assentita dalla decorrenza dei termini.

Non sono considerate varianti le modifiche degli investimenti approvati:

- che non intervengono sulla tipologie degli investimenti;
- che non modificano le valutazioni che hanno originariamente portato all'ammissibilità delle spese e alla attribuzione dei punteggi di priorità.

In tale casistica rientrano le modifiche di dettaglio, le soluzioni tecniche migliorative proposte nel rispetto del criterio della ragionevolezza e ordinarietà della spesa e della finalità per cui l'investimento è stato approvato, ove richiesto il cambio del crono-programma, il cambio del preventivo purché motivato e accompagnato da adeguata relazione tecnico-economica.

Qualsiasi diversa realizzazione, pur non rientrando fra le varianti, va in ogni caso comunicata ed a consuntivo vanno evidenziate le differenze e motivati tutti gli scostamenti dal programma degli investimenti approvato.

Il beneficiario che esegua le varianti preventivamente richieste senza attendere l'autorizzazione, si assume il rischio che le spese sostenute non siano riconosciute a consuntivo, nel caso in cui la variante non venga autorizzata.

Le maggiori spese eventualmente sostenute dal beneficiario per la realizzazione della variante rispetto all'investimento approvato non determinano aumento di contributo. Diversamente, nel caso in cui la



variante produca una riduzione dell'investimento ammesso il contributo viene ricalcolato. L'istruttore potrà derogare da tali indicazioni in caso di urgenze a cause di forza maggiore, così come elencate, al punto 3.1 dell'allegato alla DGR n.1383 del 13.10.2008.

23. OBBLIGHI DEI BENEFICIARI

Gli stessi sono distinti in funzione del fatto che dalla mancata osservanza possa derivarne:

a) la **revoca** totale o parziale del contributo:

- rientrano in tale casistica la variazione della destinazione d'uso dal loro originario impiego prima della scadenza del vincolo;
- il mancato mantenimento delle condizioni che hanno determinato l'accesso al contributo;
- varianti eseguite in assenza dell'autorizzazione della struttura competente;
- mancata realizzazione degli investimenti approvati;
- mancata conservazione a disposizione degli uffici della Regione Marche, della Commissione Europea, nonché dei tecnici incaricati, la documentazione originale di spesa dei costi ammessi a contributo per i 5 anni successivi alla liquidazione del saldo del contributo;
- mancato consenso ai medesimi soggetti ogni altra forma di controllo necessaria al rispetto delle procedure di controllo;
- altri obblighi specifici di ciascuna misura.

La revoca può essere totale qualora le inosservanze di cui all'elenco precedente interessano l'intero investimento.

Può essere parziale qualora il mancato rispetto di una delle condizioni elencate è verificata per porzioni di investimento e le parti restanti dell'investimento mantengano una loro specifica funzionalità.

L'applicazione di **penalità** si verifica nei seguenti casi:

- ritardato invio della documentazione richiesta;
- superamento dei termini di proroga concessa in assenza di cause di forza maggiore.

Il valore e le modalità di applicazione delle penalità, saranno disciplinate nel documento regionale recante disposizioni in tema di *“riduzioni ed esclusioni in materia di condizionalità e di sostegno allo sviluppo rurale 2007-2013”* di prossima approvazione.

24. CONTROLLI - DECADENZA DELL'AIUTO, RIDUZIONI, ESCLUSIONI E SANZIONI

Si fa espressa riserva di modifica del presente bando, per quanto non previsto, aggiornandolo con le ultime misure attuative ed integrative in materia di applicazione delle riduzioni, esclusioni e sanzioni per le quali sono in corso di emanazione i relativi provvedimenti. I criteri di inadempienza intenzionale sono definiti nel provvedimento della Giunta Regionale, conseguente all'adozione del Decreto Ministeriale recante le disposizioni in materia di riduzione esclusioni e sanzioni.

25. TUTELA DEI DIRITTI DEL RICHIEDENTE

Per quanto riguarda questo capitolo fare riferimento al manuale delle procedure della Autorità di



Gestione (A.d.G.) del PSR 2007-2013.

**26. INFORMATIVA AI SENSI DELL'ART. 12 DELLA LEGGE 31/12/1996 N. 675 E
SUCCESSIVE MODIFICAZIONI ED INTEGRAZIONI**

Si informano i partecipanti al presente procedimento che i dati personali ed aziendali ad esso relativi saranno oggetto di trattamento da parte della Regione Marche o dei soggetti pubblici o privati a ciò autorizzati, con le modalità sia manuale che informatizzata, esclusivamente al fine di poter assolvere tutti gli obblighi giuridici previsti da leggi, regolamenti e dalle normative comunitarie nonché da disposizioni impartite da autorità a ciò legittimate.